

NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

La VII. Conferenza internazionale del lavoro. — Si è riunita a Ginevra, dal 19 maggio al 10 giugno 1925, la settima sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

L'ordine del giorno comprendeva le questioni seguenti :

1° Riparazione degli infortuni sul lavoro ;

2° Progetto di convenzione e raccomandazione sulla uguaglianza di trattamento per i lavoratori nazionali e stranieri vittime di infortuni sul lavoro (voto finale).

3° Progetto di convenzione sulla fermata di 24 ore nella vetreria a Cacin (voto finale).

4° Progetto di convenzione sul lavoro di notte nei panifici (voto finale).

Figuravano pure all'ordine del giorno :

1° Esame del rapporto generale sulle assicurazioni sociali : I) riparazione degli infortuni sul lavoro, II) riparazione delle malattie professionali, III) problemi generali dell'assicurazione sociale).

2° Esame del rapporto del direttore alla Conferenza.

3° Esame delle proposte di modifiche al Regolamento della Conferenza.

4° Elezione del Consiglio d'Amministrazione.

5° Esame di progetti di risoluzione sull'unificazione delle condizioni di lavoro degli operai minatori (sig. Mertens), sul tirocinio e l'insegnamento professionale e tecnico (sig. Mertens), sulle condizioni di lavoro degli operai agricoli (sig. Suzuki), sull'invio di una delegazione cinese completa alla Conferenza (sig. Suzuki), sull'impiego dei fanciulli in Cina (sig. Poulton), su un'inchiesta da compiere sulle condizioni di lavoro nei paesi asiatici (sig. Ioshi).

Ai lavori della Conferenza hanno partecipato 46 Stati, non tutti con Delegazione completa. Le delegazioni complete erano tuttavia più numerose che nelle sessioni precedenti.

La Delegazione italiana era così composta :

Delegati governativi : De Michelis S. E. prof. Giuseppe, Commissario generale dell'emigrazione, e Marolla dott. Guido, Direttore generale del Lavoro e della Previdenza sociale ; *Delegato padronale* : Olivetti on. Gino, Segretario generale della Confederazione nazionale dell'industria italiana ; *Delegato operaio* : Rossoni on. Edmondo, Presidente della Confederazione delle Corporazioni nazionali. *Consiglieri tecnici* : a) Per il Governo : Perassi

prof. Tommaso, Consigliere giuridico dell'emigrazione, Labriola comm. Alberto, Consigliere dell'emigrazione; Giordani dott. Ignazio, vice Direttore generale per il lavoro e la Previdenza sociale; Loriga, prof. dott. Giovanni, capo ispezione medica dell'Industria e dellavoro; cav. dott. Giommaria, Cav. Consigliere dell'Economia nazionale; Arena dott. Celestino, vice Consigliere dell'emigrazione; b) per i padroni: Marchesi ing. Enrico; Balella dott. Giovanni; Tovo prof. dott. Camillo; Marozzi prof. Antonio; c) per gli operai: Cucini on. Bramante, Pighetti comm. Guido, Malusardi comm. Eduardo Razza dott. Luigi; Segretario della Delegazione: Arena comm. dott. Celestino.

Alla seduta di apertura parlò dapprima il sig. Fontaine per dichiarare aperta la sessione quale presidente del Consiglio di Amministrazione. Fu eletto a Presidente della Conferenza il dott. Benès capo della Delegazione cecoslovacca Ministro per gli Affari esteri in Cecoslovacchia.

Vennero poi nominate le varie Commissioni. Alla Commissione delle proposte l'Italia ottenne un posto (S. E. De Michelis) tra i dodici membri governativi (supplente il prof. Perassi) ed uno (on. Olivetti) fra i sei Delegati padronali.

Alla Commissione per lo studio della riparazione degli infortuni sul lavoro (12 membri per ciascun gruppo) l'Italia era rappresentata pel gruppo governativo (gr. uff. Giordani) e pel gruppo padronale (on. Olivetti, supplente ing. Marchesi); alla Commissione per le Malattie professionali (6 membri per ciascun gruppo) un membro italiano fu designato dal gruppo padronale (on. Olivetti); alla Commissione per i problemi generali dell'Assicurazione sociale (12 membri per ciascun gruppo) l'Italia ebbe un posto nel gruppo padronale (on. Olivetti); al Comitato speciale per l'uguaglianza di trattamento delle vittime di infortuni su lavoro (6 membri per ogni gruppo) fu nominato dal gruppo governativo S. E. de Michelis, che assunse inoltre la presidenza del Comitato stesso; al Comitato speciale per la convenzione sulla fermata settimanale di ventiquattro ore nelle vetrerie a bacino (8 membri per ogni gruppo) l'Italia ottenne un posto nel gruppo padronale (on. Olivetti, supplente dott. Balella); al Comitato speciale per la convenzione sul lavoro di notte nei panifici (8 membri ogni gruppo) un posto venne riservato all'Italia nel gruppo governativo (dott. Cau).

I. CONTESTAZIONE ROSSONI. — Anche quest'anno dinanzi alla Conferenza, la Confederazione Generale del Lavoro ed altre organizzazioni operaie avevano contestato la designazione dell'On. Rossoni, ed avevano chies'o che non ne fossero convalidati i poteri. Mentre i due anni precedenti la protesta della Confederazione Generale del Lavoro si basava sulla tesi che la Confederazione delle Corporazioni sindacali fasciste non fosse una organiz-

zazione operaia — condizione voluta dagli Statuti per l'invio di un rappresentante alla Conferenza — ma fosse invece una organizzazione mista di elementi operai e padronali, il ricorso di quest'anno, non insistendo su questa tesi, già respinta dalle due conferenze precedenti, sosteneva invece che le Corporazioni fasciste non avessero diritto alla designazione di un delegato operaio, non essendo l'organizzazione « più rappresentativa » delle forze operaie.

Contro la protesta della Confederazione Generale del Lavoro il Capo della Delegazione italiana presentò un memoriale che chiariva la legittimità della designazione contestata, e concludeva per la convalida dell'on. Rossoni come delegato operaio italiano.

Il memoriale mostrava che il Governo, nell'accogliere la designazione delle corporazioni fasciste aveva proceduto tenendo obiettivamente conto di tutti gli elementi che devono essere presi in considerazione per determinare quale sia l'organizzazione più rappresentativa dei lavoratori.

Anzitutto, fra tali criteri, il numero dei soci è evidentemente quello che ha una particolare importanza.

Ebbene, il numero degli aderenti alla Confederazione generale del lavoro, secondo la relazione di verifica dei poteri del suo sesto Congresso, risulta di circa 400.000, di cui solo 269.754 paganti. Le Corporazioni fasciste raggruppano ben 1.764.423 aderenti: numero non solo superiore a quello di qualsiasi organizzazione italiana, ma superante di gran lunga la totalità dei lavoratori aderenti alle altre Organizzazioni.

Se si assume come criterio di giudizio anche la distribuzione regionale degli aderenti all'organizzazione, come prova che essa rappresenta la generalità effettiva dei lavoratori, risulta pure che la Confederazione della Corporazioni Sindacali fasciste è la più rappresentativa avendo la più larga base nel paese, sia perchè i sindacati ad essa aderenti sono costituiti in tutte le provincie del Regno, sia perchè il numero degli aderenti in ciascuna provincia supera quello degli aderenti alle altre organizzazioni.

Un altro elemento di giudizio, quello cioè della composizione qualitativa della C. C. S. F. dimostra che tale organizzazione raggruppa tutte le categorie professionali, di ben 21 rami d'industria; è dunque, anche per questo verso, la più rappresentativa.

Se si considera infine il criterio dell'azione sindacale nella sua influenza a determinare le condizioni d'impiego dei lavoratori mediante la difesa delle loro domande e particolarmente la stipulazione dei concordati collettivi di lavoro, si ha che la C. C. S. F. è anche per questo elemento l'organizzazione più rappresentativa.

Il memoriale della Delegazione italiana concludeva su questo punto col dire che tutti i criteri che possono essere presi in con-

siderazione per determinare quale tra le organizzazioni operaie sia la più rappresentativa ai fini della designazione di un delegato alla Conferenza, portavano a riconoscere tale carattere alla Confederazione delle Corporazioni fasciste.

Il ricorso della Confederazione generale del Lavoro credeva ancora di contestare la designazione dell'on. Rossoni, per considerazioni concernenti l'indirizzo dell'azione sindacale delle corporazioni. Su ciò la memoria della Delegazione italiana, pur ricordando che tale azione tutela gli interessi dei lavoratori, contestava la possibilità di ogni discussione.

I governi — diceva la memoria — nel far la designazione e la Conferenza nel convalidarla, non possono farsi guidare da apprezzamenti discrezionali sull'indirizzo sindacale di un'organizzazione; ma devono limitarsi a vedere se questa, secondo la citata norma del Trattato, sia la più rappresentativa.

La Commissione di verifica dei poteri della Conferenza ha accolto la tesi della Delegazione italiana. Il rapporto di maggioranza, dopo aver rilevato che nel 1923 e nel 1924 la Conferenza si era già pronunciata su una protesta presentata nelle stesse condizioni e relativamente alla designazione dello stesso delegato, tenendo conto delle affermazioni e osservazioni presentate dal Delegato del governo italiano, concluse dichiarando che la designazione dell'on. Rossoni era stata fatta secondo le disposizioni del Trattato di pace e proponendo la convalida del mandato dell'on. Rossoni come delegato operaio d'Italia.

Durante la discussione il Presidente della commissione di verifica dei poteri riassunse il rapporto di maggioranza.

Parlarono contro la convalida i delegati operai Martens, Serrarens e Poulton, per esporre i soliti argomenti portati dalla Confederazione generale del lavoro e mostrare che le organizzazioni sindacali fasciste non rappresentano l'elemento operaio italiano.

Rispose il Capo della Delegazione italiana S. E. De Michelis e dimostrò che il Governo italiano aveva osservato strettamente le norme che regolano la scelta dei delegati alla Conferenza. L'obbligo fatto ai governi è di scegliere i delegati e consiglieri tecnici padronali e operai d'accordo colle organizzazioni più rappresentative, in modo ch'essi rappresentino l'opinione della maggioranza degli operai e dei padroni. A questo scopo, il Governo ha adempiuto al suo dovere chiedendo alle maggiori organizzazioni di designare le persone che avrebbero dovuto comporre la delegazione operaia italiana. Due di queste organizzazioni si sono rifiutate di designare i loro rappresentanti. Quando si è dovuto determinare imparzialmente quale organizzazione operaia italiana fosse la più rappresentativa, si è ricorso ai criteri che potevano essere rilevanti per questa scelta. Ebbene, dal punto di vista del numero degli aderenti come da quello della loro ripartizione regionale,

dal punto di vista delle categorie professionali raggruppate in ciascuna organizzazione, come da quello dell'attività sindacale spiegata, nessun dubbio si è posto dinanzi al Governo che le Corporazioni fasciste rappresentassero la massima parte dell'elemento operaio italiano. Esse raggruppano operai cinque o sei volte più numerosi di quelli che fanno capo ad altri gruppi. Le forze sindacali sono ripartite in tutte le provincie e si estendono a tutte le categorie professionali, ciò che dà al movimento sindacale delle Corporazioni quel carattere nazionale che fa la loro maggior forza. Infine si è dovuto prendere nota che le Corporazioni nazionali hanno al loro attivo la maggior parte dei contratti collettivi conclusi negli ultimi due anni, ciò che prova che l'azione sindacale da loro spiegata nell'interesse operaio ha acquistato un'autorità indiscutibile. Il Delegato governativo italiano contro l'appunto che nega alle corporazioni il carattere di organizzazione esclusivamente operaia, ricorda le decisioni della conferenza dei due ultimi anni, prese in seguito alla dimostrazione che le corporazioni fasciste non hanno se non lo scopo della difesa degli interessi dei lavoratori! Una nuova prova in questo senso sarebbe facile produrla con un'infinità di elementi. Quanto alla materia politica della contestazione accennata all'assemblea da qualche delegato operaio, S. E. De Michelis ha tenuto a rilevare ch'essa esorbitava dal campo della conferenza, che ha ben altri compiti che non siano quelli di occuparsi di materie d'ordine interno di ciascun paese.

Tenne quindi un interessante discorso, per difendere la propria convalida l'on. Rossoni. Egli disse che delle quattro organizzazioni che protestavano, la Confederazione bianca l'anno scorso aveva riconosciuto alla C. C. S. F. la qualità di più rappresentativa; altri due sono piccoli aggruppamenti; resta dunque la Confederazione generale del lavoro che però non rappresenta se non la minima parte dell'elemento operaio italiano. Controbattè ancora l'accusa che si fa alla C. C. S. F. di essere un'organizzazione mista. Spiegò il meccanismo dell'organizzazione sindacale fascista, e il principio del Sindacalismo fascista, cioè della collaborazione fra elemento capitalista ed elemento operaio, nell'interesse della produzione. Combattè l'accusa di violazione della libertà sindacale, dicendo che l'ostracismo che si faceva nella Conferenza dal gruppo operaio al rappresentante operaio italiano era esso stesso una forma di monopolio. Infine concluse che l'organizzazione più rappresentativa è la Confederazione delle corporazioni fasciste, e che l'opera sindacale di questa confederazione risulta dai concordati stipulati col miglioramento delle condizioni dei lavoratori italiani.

La convalida dell'on. Rossoni fu poi approvata dall'Assemblea con 69 voti favorevoli contro 31 contrari. È da notare che l'anno scorso i voti favorevoli erano stati men numerosi.

2. DISCUSSIONE SUL RAPPORTO DEL DIRETTORE. — La discussione del notevole rapporto presentato dal Direttore è stata in questa sessione della Conferenza particolarmente notevole, per la parte che vi hanno preso i Ministri del lavoro e i Presidenti delle delegazioni dei più importanti paesi industriali, per esporre l'attitudine dei rispettivi paesi rispetto alla Organizzazione Permanente del lavoro e per tracciare le linee della rispettiva politica sociale. Hanno preso la parola sul Rapporto del Direttore il Ministro del Lavoro belga Tschoffen; il Ministro del Lavoro inglese Betterton; il Ministro del Lavoro francese Durafour; il Ministro della Giustizia bulgaro Bobochevsky; il Ministro del Lavoro polacco Sokal, e vari altri delegati governativi, oltre i più notevoli delegati operai.

Il Presidente della Delegazione italiana ha fatto lunghe dichiarazioni, che per la loro importanza riproduciamo in altra parte del Bollettino.

Pose termine all'interessante discussione la risposta del Direttore dell'Ufficio Albert Thomas, che nel suo discorso ebbe tre accenni all'Italia. Nel primo di essi dichiarò di avere accolto con soddisfazione, malgrado le formole ed i testi letti talvolta nei giornali italiani, l'adesione portata dai fascisti all'O. I. L.

Passando a parlare dell'emigrazione il Direttore disse: « Il signor De Michelis specialmente ha esposto il meccanismo della collaborazione tra la grande Conferenza internazionale convocata dal Governo italiano, e l'Ufficio internazionale del Lavoro. Si è richiamato agli sforzi dell'Ufficio per assicurare la protezione degli emigranti a mezzo delle convenzioni e raccomandazioni della Conferenza internazionale. Ne stiamo preparando. Prossime conferenze incominceranno ad occuparsi degli emigranti. Ma fin da ora, col Comitato permanente dell'emigrazione, colla nostra cronaca di emigrazione, col lavoro quotidiano della nostra sezione di emigrazione, nonchè con la collaborazione con le organizzazioni private, abbiamo la certezza di giungere a qualche miglioramento della sorte degli emigranti e a qualcuno di quei benefici che la Organizzazione internazionale del Lavoro deve portare ai lavoratori del mondo ».

Infine il Direttore rilevò anche che « De Michelis nel suo eccellente discorso ha insistito sul valore della ratifica condizionale quando tra grandi Stati industriali la ratifica consentita da parecchi altri limita in qualche modo la responsabilità e un solo Stato diventa responsabile della ratifica di tre o quattro altri grandi Stati di cui la ratifica vale per l'insieme... Forse — concluse il Direttore — la pressione dell'opinione pubblica può esercitarsi a mezzo del sistema della ratifica condizionale purchè essa sia limitata ».

3. I PROGETTI ELABORATI DALLA CONFERENZA.

a) *Uguaglianza di trattamento fra lavoratori nazionali e stranieri in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.*

La Conferenza internazionale del Lavoro assolse il suo compito essenziale, raggruppata al solito in commissioni, ciascuna delle quali eseguiva lo studio concreto dei vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Una parte dei lavori della conferenza si riferiva all'eredità dell'anno scorso, e cioè a tre progetti di convenzione adottati nella sessione del 1924 con un voto provvisorio e sottoposti alla sessione recente per l'adozione definitiva, previe eventuali modifiche di forma, atte a facilitare la ratifica da parte degli Stati membri dell'Organizzazione Permanente del Lavoro.

Uno dei suddetti progetti di convenzione riguardava un argomento di grande interesse per l'Italia, cioè all'uguaglianza di trattamento fra lavoratori nazionali e stranieri in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro. Il primo delegato italiano De Michelis, come già aveva presieduto l'anno scorso la commissione della Conferenza che elaborò tale progetto, in questa sessione fu chiamato a presiedere il comitato scelto per il riesame.

Già la Conferenza internazionale per l'emigrazione e l'immigrazione tenutasi in Roma esattamente un anno fa per benefica iniziativa del nostro governo aveva emesso un voto per il riconoscimento dell'uguaglianza di cui trattasi.

La Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua sessione dell'anno scorso e in quella recente ha tenuto conto del movimento di idee sollevato in questa materia dall'interesse che vi portano i paesi di emigrazione, con l'Italia alla testa; e, nell'elaborazione dei provvedimenti da proporre alla ratifica legislativa dei vari governi, ha tenuto ad assicurarsi il contributo dell'esperienza italiana.

Il progetto di convenzione stabilisce che ogni Stato accordi ai lavoratori di uno Stato che abbia ratificato la convenzione, vittime di infortuni sul lavoro ed ai loro aventi diritto lo stesso trattamento ch'esso assicura ai propri nazionali.

Quello che è più importante, perchè contrasta apertamente con la prevalente legislazione attuale, è che detta uguaglianza di trattamento è accordata agli stranieri e ai loro aventi diritto senza alcuna condizione di residenza. Di più gli Stati si obbligano ad istituire nel termine di tre anni, se già non lo abbiano, un sistema di indennizzo o di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Dalla discussione nel comitato presieduto dal nostro De Michelis, questi principi del progetto di convenzione sono risultati approvati da tutti gli Stati. Il governo norvegese aveva presentato un emendamento che rappresentava un'attenuazione pericolosa; ma l'emendamento è stato ritirato.

Chiudendo i lavori della Commissione il presidente potè

sottolineare, con parole vivamente applaudite, la generale soddisfazione di vedere accolti da tutti gli Stati aderenti all'O. I. L. che sono quasi tutti Stati nel cui territorio i lavoratori italiani portano la forza feconda delle loro braccia — principi di fondamentale importanza per la tutela del lavoro che emigra.

Il progetto di convenzione è stato approvato in seconda lettura all'unanimità, in assemblea plenaria.

Oltre a questo progetto di convenzione, al quale l'Italia era particolarmente interessata, la Conferenza ha preso in esame:

b) Un *progetto di convenzione* che proibisce in genere il *lavoro notturno nei panifici* e regola le opportune deroghe. Era stato votato nella sessione precedente. È stato approvato in seconda lettura, con 81 voti favorevoli contro 26.

c) Un *progetto di convenzione concernente la sospensione settimanale di 24 ore nelle vetrerie a bacini*, che era stato accettato in prima lettura nella VI Conferenza (1924). Non è stato adottato in seconda lettura, perchè ottenne soltanto 68 voti contro 37, cioè meno dei $\frac{2}{3}$ dei voti necessari secondo gli Statuti. E con 46 voti contro 48 è stata pure respinta la proposta di trasformare il progetto di convenzione in raccomandazione.

d) Un *progetto di convenzione concernente la riparazione degli infortuni sul lavoro*, fu accettato in votazione finale di seconda lettura con 83 voti contro 8.

Sullo stesso soggetto degli infortuni sul lavoro la Conferenza adottò due raccomandazioni: la prima, sul *minimo delle indennità in materia di riparazione degli infortuni del lavoro*, adottata con 69 contro 24; la seconda *sulle giurisdizioni competenti per la risoluzione dei conflitti relativi alla riparazione degli infortuni sul lavoro* ottenne 85 voti favorevoli contro 18.

e) Un *progetto di convenzione concernente la riparazione delle malattie professionali*, che ottenne 89 voti favorevoli e 6 contrari in votazione finale. Questo progetto di convenzione assicura alle vittime di malattie professionali, ed ai loro aventi diritto, una riparazione basata sui benefici generali della legislazione della nazione interessata alla riparazione degli infortuni sul lavoro.

Sullo stesso soggetto la conferenza adottò pure una *raccomandazione* con 98 voti favorevoli e 3 contrari.

f) Fu infine approvata all'unanimità una *risoluzione* preparata da un'apposita commissione, *sui problemi generali delle assicurazioni sociali*. Tale risoluzione invita anzitutto il Consiglio di Amministrazione a mettere all'ordine del giorno di una prossima conferenza la questione dell'assicurazione malattia dei lavoratori, nonchè le assicurazioni invalidità, vecchiaia e decesso.

Altre risoluzioni minori, che riporteremo, furono pure approvate.

Il progetto di convenzione per la riparazione degli infortuni sul lavoro, fra i più importanti di quelli notati, diede luogo in sede di votazione ad un interessante dibattito, cui intervenne la Delegazione italiana. Esso era stato elaborato nella commissione apposita della Conferenza tra vivaci contrasti dei rappresentanti padronali e governativi ed era portato all'Assemblea plenaria con notevoli modificazioni ulteriori. È perciò che votandosi il progetto definitivo, sottoposto alla Conferenza dal Comitato di redazione, numerosi delegati presero la parola per esprimere delle riserve. In tal senso parlarono i rappresentanti governativi dell'Inghilterra, della Finlandia, dell'Irlanda, e per tutto il gruppo padronale il suo presidente Carlier.

Dopo la dichiarazione favorevole alla convenzione del delegato francese Fontaine, prese la parola il primo delegato governativo italiano prof. De Michelis. Egli rilevò che il progetto di convenzione veniva sottoposto alla Conferenza con delle restrizioni sensibili rispetto alla prima redazione, essendosi ad esempio soppressa la circostanza che l'infortunio dev'essere sopravvenuto per fatto del lavoro e in occasione del lavoro ed essendosi ristabilita la carenza. Lamentò poi come un altro regresso il rinvio a una convenzione ulteriore dell'assicurazione dei marinai e dei pescatori; soggiunse che egli avrebbe preferito veder sopprese tutte le limitazioni relative alla attribuzione delle indennità alle varie categorie dei salariati. La convenzione elaborata d'altra parte — allontanandosi dalla legislazione italiana — contemplava numerosi lavoratori come quelli addetti alla piccola industria.

Il testo della convenzione — soggiunse S. E. De Michelis — importerà delle modificazioni sensibili alla legge italiana. Ma il fatto di appartenere ad una grande Internazionale del Lavoro costituita dalla riunione sul terreno della legislazione sociale, di un gran numero di paesi, deve servire in realtà a far progredire la legislazione per tutto il mondo. Se qualche volta le leggi nazionali non sono interamente conformi al testo delle convenzioni, è necessario non ripiegarsi nell'intangibilità di queste leggi, augurando per noi e per altri che i principi più liberali delle convenzioni votate dalla Conferenza possano servire di leva per lo sviluppo della legislazione nazionale. Ecco i motivi per cui il mio Governo m'ha dato incarico di votare la convenzione tale quale ci è sottoposta, sia perchè essa è suscettibile di essere modificata con vantaggio da convenzioni ulteriori, sia perchè estende il beneficio della riparazione a quasi tutti i salariati dell'industria.

4. PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO. — Durante questa sessione della Conferenza sono state presentate parecchie proposte di modifiche al regolamento della Conferenza, e cioè agli art. 3 (verifica dei poteri), 4 (ordine dei lavori), 7 (Commis-

sioni), 14 (chiusura delle discussioni), 16 (Quorum), 20 (elezione del Consiglio d'Amministrazione).

Di queste proposte, due erano state presentate dalla Delegazione italiana; quelle agli art. 7 e 20.

a) La proposta di modifica dell'art. 7 era redatta in tre versioni diverse, di cui l'una contemplava per la nomina delle Commissioni (eccettuate quelle di Redazione e di Verifica dei poteri) un'elezione dei gruppi col metodo della rappresentanza proporzionale delle minoranze; la seconda versione, subordinata, assegnava alla Commissione delle proposte il compito di distribuire fra le varie commissioni tutti i delegati della Conferenza, tenendo conto delle indicazioni dei gruppi interessati, collo scopo di assicurare la rappresentanza più adeguata al soggetto trattato e la più soddisfacente dal punto di vista della ripartizione dei posti fra le varie nazionalità. Secondo un'altra subordinata si proponeva di dare facoltà a ogni delegato della Conferenza di domandare di far parte di una Commissione dalla quale fosse stato eventualmente escluso. Queste proposte, corroborate da un'analogia del gruppo padronale, miravano a limitare l'abusata autonomia dei vari gruppi di fronte alla conferenza.

b) Secondo la proposta di modifica dell'art. 20 (elezione del Consiglio d'amministrazione), i delegati padronali e i delegati operai si dovrebbero riunire separatamente per designare rispettivamente i loro sei rappresentanti al Consiglio d'Amministrazione, ma facendo tali designazioni nominativamente fra i delegati o consiglieri tecnici padronali od operai rispettivamente, ammessi alla sessione della conferenza in cui l'elezione del Consiglio avviene. Tale modifica mira ad evitare in avvenire la nomina di consiglieri che non facciano contemporaneamente parte della Conferenza.

La Conferenza, riconoscendo la grande importanza dei principi sostenuti dal capo della Delegazione italiana S. E. De Michelis e tuttavia rilevando che non si poteva nello scorcio della sessione deliberare ponderatamente su modificazioni regolamentari così notevoli, decise di sottoporle al Consiglio d'Amministrazione, per lo studio delle soluzioni adeguate da presentare alla prossima sessione della Conferenza.

La Conferenza adottò ancora la proposta del Delegato governativo francese Fontaine di rinviare al Consiglio d'Amministrazione, per riferirne alla prossima conferenza, il rapporto e le relative osservazioni sulla procedura della doppia lettura.

Discutendosi in assemblea plenaria le modificazioni da apportare al regolamento, il primo delegato italiano (De Michelis) ebbe varie volte occasione di intervenire. Egli spiegò dapprima le ragioni delle modifiche proposte all'art. 7: «Queste ragioni, egli disse, sono le seguenti: rispettare l'autonomia dei gruppi;

non permettere che questa autonomia diventi una specie di tirannia dei gruppi; permettere a tutti i delegati alla Conferenza di partecipare ai lavori della Conferenza anche in seno alle commissioni. Quando si è proposto di rinviare tale importante questione allo studio della sottocommissione del regolamento del Consiglio di Amministrazione e di sottomettere alla considerazione del Consiglio la questione stessa con tutti gli emendamenti che sarebbero presentati circa la tesi che vi è presentata, ci siamo molto volentieri associati a questa proposta, perchè non abbiamo idee preconette, non abbiamo secondi fini. Desideriamo semplicemente che il Consiglio d'amministrazione studi tale importante questione, e che esso prepari per l'anno prossimo delle conclusioni suscettibili di rispondere nel miglior modo, sia all'interesse generale della conferenza, sia all'interesse superiore dell'organizzazione internazionale del lavoro ».

Circa la modifica proposta per l'art. 20, il prof. De Michelis dichiarò che lo scopo della sua proposta era di sottomettere alla considerazione dell'assemblea una questione di principio.

Infine discutendosi una proposta fatta dal Delegato operaio Mertens pel rinvio al gruppo governativo di un emendamento del delegato governativo indiano sir Louis Kershaw, il primo delegato italiano (De Michelis) ebbe occasione di riaffermare i suoi principi nettamente avversi alla tirannia di gruppo: « si tratta, egli ha detto, con l'articolo proposto da sir Louis Kershaw — con cui peraltro, non sono d'accordo — di fissare una procedura che interessi la Conferenza nel suo insieme. Il gruppo governativo, il gruppo padronale ed il gruppo operaio compongono l'insieme della Conferenza; vi sono dunque garanzie che i membri operai, padronali e governativi della Conferenza hanno il diritto di avere col regolamento della Conferenza, regolamento che determina l'attività della conferenza nel suo complesso e l'attività dei gruppi nella loro condotta interna ».

5. NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE — Infine la conferenza procedè al rinnovamento del Consiglio d'Amministrazione. Oltre agli 8 Stati più industriali che, ai termini del Trattato di pace, hanno di diritto i propri rappresentanti governativi come membri del Consiglio, il gruppo governativo della Conferenza designò i paesi seguenti a mandare al Consiglio un rappresentante per ciascuno: Repubblica Argentina, Spagna, Norvegia, Polonia. Tra i Consiglieri del gruppo governativo rimane per l'Italia S. E. De Michelis. Il gruppo padronale elesse sei membri fra cui l'on. Olivetti per l'Italia.

La Conferenza chiuse i suoi lavori con discorsi del Presidente Benès, dei Vicepresidenti Bello (Cile) per il gruppo governativo,

Tzaut (Svizzera) per il gruppo padronale, Poulton (Gran Bretagna) per il suo gruppo operaio, e del Segretario generale e del Segretario generale aggiunto.

Come risulta da questo breve resoconto, la VII Sessione della Conferenza del lavoro ha avuto risultati particolarmente notevole che rappresentano anche un attivo rilevante per il nostro paese.

Testo dei progetti di convenzione delle raccomandazioni e delle risoluzioni approvate dalla VII Conferenza Internazionale del Lavoro.

PROGETTI DI CONVENZIONI

Progetto di convenzione concernente l'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative all'uguaglianza di trattamento dei lavoratori nazionali e stranieri vittime d'infortunio sul lavoro, questione compresa nel secondo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di un progetto di convenzione internazionale, adotta il progetto seguente da ratificarsi dai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. I.

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad accordare ai sudditi di ogni altro Membro che l'abbia ratificata, quando restino vittime di infortuni sul lavoro avvenuti sul proprio territorio o ai loro aventi diritto, lo stesso trattamento che esso assicura ai propri sudditi, in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.

Questa eguaglianza di trattamento sarà assicurata ai lavoratori stranieri e ai loro aventi diritto senza alcuna condizione di residenza. Tuttavia, per ciò che riguarda i pagamenti che un Membro o i suoi sudditi avrebbero da fare fuori del territorio del detto Membro in virtù di questo principio, le disposizioni da adottarsi saranno regolate, se sarà necessario, con degli accordi particolari presi fra i Membri interessati.

Art. 2.

Per il risarcimento degli infortuni sul lavoro sopravvenuti a lavoratori occupati in modo temporaneo o intermittente sul territorio di un membro per conto di un'impresa situata sul territorio di un altro Membro, può essere previsto che sarà applicata la legislazione di questo ultimo, mediante accordo speciale fra i Membri interessati.

Art. 3.

I Membri che ratificano la presente convenzione e presso i quali esista un regime di indennizzo o di assicurazione a forfait degli infortuni sul lavoro, convengono di istituire un tale regime entro un periodo di 3 anni a datare dalla loro ratifica.

Art. 4.

I Membri che ratificano la presente convenzione s'impegnano a prestarsi mutua assistenza allo scopo di facilitarne la applicazione nonchè di facilitare l'esecuzione delle loro leggi e regolamenti rispettivi in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro, e a portare a conoscenza dell'Ufficio internazionale del lavoro, che ne informerà gli altri Membri interessati, ogni modificazione nelle leggi e regolamenti in vigore in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.

Art. 5.

Le ratifiche ufficiali della presente convenzione nelle condizioni previste alla parte XIII del Trattato di Versailles e alle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace saranno comunicate al Segretario Generale della Società delle Nazioni e da lui registrate.

Art. 6.

La presente convenzione entrerà in vigore dopo che saranno state registrate dal Segretario Generale le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Essa non impegnerà che i Membri la cui ratifica sia stata registrata dal Segretariato.

In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratifica sarà stata registrata dal Segretariato.

Art. 7.

Appena che saranno state registrate al Segretariato le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, il Segretariato Ge-

verale della Società delle Nazioni notificherà questo fatto a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro e notificherà egualmente la registrazione delle ratifiche che gli vengono ulteriormente comunicate da tutti gli altri Membri dell'Organizzazione.

Art. 8.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 6 ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione, si impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 al più tardi il 1° gennaio 1921 e a prendere quelle misure che saranno necessarie per l'attuazione di queste disposizioni.

Art. 9.

Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione s'impegna ad applicarla alle sue colonie, ai suoi possedimenti o protettorati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 10.

Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi, la presente Convenzione può denunciarla, alla fine di un periodo di 10 anni dopo la data della entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Segretario Generale della Società delle Nazioni e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione al Segretariato.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà almeno una volta ogni 10 anni, presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se sia il caso di inserire all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modifica della convenzione.

Art. 12.

I testi francese e inglese della presente convenzione faranno fede entrambi.

**Progetto di convenzione
concernente il lavoro notturno nei panifici.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione,

dopo aver deciso d'adottare diverse proposte relative al lavoro notturno nei panifici, questione che costituisce il 4° punto dell'ordine del giorno della Sessione,

dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di un progetto di convenzione internazionale,

adotta il progetto di convenzione seguente da ratificarsi dai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 1.

Sotto riserva delle eccezioni previste nelle disposizioni della presente convenzione è vietata durante la notte la fabbricazione del pane, delle pasticcerie e dei prodotti similari a base di farina.

Il divieto si applica al lavoro di tutte le persone, siano padroni che operai, le quali partecipino alla fabbricazione in questione: esso non concerne tuttavia la fabbricazione casalinga eseguita dai membri di una stessa famiglia per il loro consumo personale.

La presente convenzione non riguarda la fabbricazione all'ingrosso dei biscotti. Spetta a ciascuno Stato di determinare, dopo aver sentito le organizzazioni padronali ed operaie interessate, a quali prodotti dovrà applicarsi il termine « biscotti » ai fini della presente convenzione.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente convenzione il termine « notte » significa un periodo di almeno 7 ore consecutive. Il principio e la fine di questo periodo saranno fissati dalle Autorità competenti di ciascun Paese dopo aver sentito le organizzazioni padronali ed operaie interessate e comprenderà l'intervallo che passa tra le 11 della sera e le 5 del mattino. Quando il clima o la stagione lo giustifichi o quando vi sia l'accordo fra le organizzazioni padronali ed operaie interessate, si potrà sostituire l'intervallo che passa dalle 10 della sera alle 4 del mattino a quello fra le 11 della sera e le 5 del mattino.

Art. 3.

Previo parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate potranno essere adottati dalle Autorità competenti di ciascun Paese dei regolamenti per determinare le deroghe seguenti alle disposizioni dell'articolo 1:

a) le deroghe permanenti necessarie per l'esecuzione dei lavori preparatori e complementari nella misura in cui la loro esecuzione è necessaria oltre il periodo normale degli operai occupati a tali lavori sarà limitato allo stretto necessario e che non potranno parteciparvi gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni;

b) le deroghe permanenti necessarie per corrispondere ai bisogni derivanti dalle condizioni particolari dell'industria della panificazione nei paesi tropicali ;

c) le deroghe permanenti necessarie per assicurare il riposo settimanale ;

d) le deroghe temporanee necessarie per permettere alle aziende di far fronte ad aumenti di lavoro straordinari o a necessità d'ordine nazionale.

Art. 4.

Si potrà egualmente derogare alle disposizioni dell'art. 1 in caso di sinistri sopravvenuti o imminenti, o in caso di lavori urgenti da farsi alle macchine o agli impianti, o in caso di forza maggiore, ma unicamente nella misura necessaria per evitare che possa essere causato un grave pregiudizio al normale funzionamento dello stabilimento.

Art. 5.

Ciascun Membro che ratificherà la presente convenzione adotterà tutti i provvedimenti utili per assicurare con i mezzi più idonei l'applicazione generale effettiva del divieto previsto dall'articolo 1 e vi associerà i datori di lavoro e i lavoratori come le loro rispettive organizzazioni, in conformità alla raccomandazione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua V Sessione (1923).

Art. 6.

Le disposizioni della presente convenzione, entreranno in vigore il 1° gennaio 1927.

Art. 7.

Le ratifiche ufficiali della presente convenzione nelle condizioni previste nella parte XIII del Trattato di Versailles e nelle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al Segretario generale della Società delle nazioni e da lui registrate.

Art. 8.

La presente convenzione entrerà in vigore dopo che saranno state registrate dal Segretario Generale le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Esso non impegnerà che i Membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Art. 9.

Appena che saranno state registrate presso il Segretariato le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il Segretario Generale della Società delle Nazioni notificherà questo fatto a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro e notificherà egualmente la registrazione delle ratifiche che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri Membri dell'Organizzazione.

Art. 10.

Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che abbia ratificato la presente convenzione, si impegna ad applicarla alle sue colonie, possedimenti o protettorati in conformità delle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 11.

Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla al termine di un periodo di 10 anni dopo la data della entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto comunicato al Segretario Generale della Società delle Nazioni e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione al segretariato.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà almeno, una volta ogni 10 anni presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se sia il caso di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modifica della convenzione.

Art. 13.

I testi francese, inglese della presente convenzione faranno fede entrambi.

**Progetto di convenzione
concernente il risarcimento degli infortuni sul lavoro.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni.

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione.

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative al risarcimento sugli infortuni sul lavoro, questione formante il primo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che tali proposte prendano la forma di un progetto di convenzione internazionale,

adotta il progetto di convenzione seguente da ratificarsi dai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace :

Art. 1.

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente convenzione si impegna ad assicurare alle vittime di infortuni sul lavoro o ai loro aventi diritto delle condizioni di indennizzo almeno eguali a quelle previste dalla presente Convenzione.

Art. 2.

Le legislazioni e regolamentazioni sul risarcimento degli infortuni sul lavoro dovranno applicarsi agli operai, impiegati, o apprendisti occupati nelle imprese, aziende o stabilimenti di qualunque natura siano, pubblici e privati.

Tuttavia spetterà a ciascun Membro di prevedere nella propria legislazione nazionale le eccezioni che riterrà necessarie per ciò che riguarda :

a) le persone che eseguono lavori occasionali estranei all'impresa il datore di lavoro ;

b) i lavoratori a domicilio ;

c) i membri della famiglia del datore di lavoro che lavorino esclusivamente per suo conto e che vivano sotto il suo tetto ;

d) i lavoratori non manuali il cui guadagno ecceda un limite da fissarsi dalle legislazioni nazionali.

Art. 3.

Non sono considerati dalla presente convenzione :

1) i marinai e i pescatori per i quali disporrà una convenzione ulteriore ;

2) le persone che godano d'un regime speciale, almeno equivalente a quello previsto dalla presente convenzione.

Art. 4.

La presente convenzione non si applicherà all'agricoltura per la quale resta in vigore la convenzione sul risarcimento degli infortuni sul lavoro nell'agricoltura, adottata alla Conferenza internazionale del lavoro nella sua III Sessione.

Art. 5.

Le indennità dovute in caso di infortuni seguiti da morte o in caso di infortuni che abbiano causato un'incapacità permanente, saranno pagate alla vittima o ai suoi aventi diritto sotto forma di rendita.

Tuttavia queste indennità potranno esser pagate integralmente o in parte sotto forma di capitale quando verrà fornita alle autorità competenti la garanzia di un serio impiego.

Art. 6.

In caso di incapacità, la indennità sarà concessa al più tardi a partire dal 5° giorno dell'infortunio, sia essa dovuta dall'imprenditore, da un istituto di assicurazione contro gli infortuni, o da un istituto di assicurazione contro le malattie.

Art. 7.

Un supplemento di indennità sarà concesso alle vittime di infortunio colpite da incapacità e aventi bisogno della continua assistenza di un'altra persona.

Art. 8.

Le legislazioni nazionali prevederanno le misure di controllo nonchè i metodi per la revisione delle indennità, che saranno ritenuti necessari.

Art. 9.

Le vittime d'infortuni sul lavoro avranno diritto all'assistenza medica e a quella assistenza chirurgica e farmaceutica che sarà riconosciuta necessaria in conseguenza dell'infortunio.

Art. 10.

Le vittime d'infortuni sul lavoro avranno diritto alla fornitura e al rinnovo normale da parte o dell'imprenditore dell'assicuratore degli apparecchi di protesi e di ortopedia il cui uso sarà riconosciuto necessario. Tuttavia, le legislazioni nazionali potranno ammettere eccezionalmente che si possa sostituire alla fornitura e al rinnovo degli apparecchi l'attribuzione alla vittima dell'infortunio di una indennità supplementare determinata al momento della fissazione o della revisione dell'ammontare del risarcimento e rappresentante il costo probabile della fornitura e del rinnovo di tali apparecchi.

Le legislazioni nazionali prevederanno, per ciò che concerne il rinnovo degli apparecchi, le misure di controllo necessarie sia per evitare gli abusi, sia per garantire la destinazione delle indennità supplementari.

Art. 11.

Le legislazioni nazionali conterranno disposizioni che, tenendo conto delle condizioni particolari di ciascun Paese, saranno le meglio adatte per assicurare in tutte le circostanze il pagamento dell'indennizzo alle vittime di infortuni e ai loro aventi diritto e per garantirsi contro l'insolubilità dell'imprenditore o dell'assicuratore.

Art. 12.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione delle condizioni previste della parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace saranno comunicate al Segretariato Generale della Società delle Nazioni e da lui registrate.

Art. 13.

La presente Convenzione entrerà in vigore dopo che saranno state registrate dal Segretario generale le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Essa non impegnerà che i Membri la cui ratifica sia stata registrata al Segretariato.

In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Art. 14.

Appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il Segretario generale della Società delle Nazioni notificherà questo fatto a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure loro la registrazione delle ratifiche che gli saranno ulteriormente comunicate dagli altri Membri dell'Organizzazione.

Art. 15.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 13 ciascun Membro che notifichi la presente convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli altri art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, al più tardi il 1° gennaio 1927 e a prendere quelle misure che saranno necessarie per attuare queste disposizioni.

Art. 16.

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente convenzione s'impegna di applicarla alle sue colonie,

possedimenti o protettorati, in conformità delle disposizioni dell'art 421 del Trattato di Versailles o degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 17.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla, alla fine di un periodo di 5 anni dopo la data della entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo l'avvenuta registrazione al Segretariato.

Art. 18.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà almeno una volta ogni 10 anni, presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se sia il caso di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modifica della presente convenzione.

Art. 19.

I testi francese ed inglese della presente convenzione faranno fede entrambi.

**Progetto di convenzione
concernente il risarcimento delle malattie professionali.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 19 maggio 1925, nella sua VII Sessione ;

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative al risarcimento delle malattie professionali, argomento compreso nel primo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che tali proposte prendano la forma di un progetto di convenzione internazionale,

adotta il progetto di convenzione seguente da ratificarsi dai Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace :

Art 1.

Ciascun Membro dell' Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente convenzione si obbliga ad assicurare alle vittime di malattie professionali o ai loro aventi diritto un risarcimento basato sui principii

generali della propria legislazione nazionale concernente il risarcimento degli infortuni sul lavoro.

L'ammontare di tale risarcimento non potrà essere inferiore a quello previsto dalla legislazione nazionale per i danni risultanti da infortuni sul lavoro. Sotto riserva di questa disposizione, ciascun Membro sarà libero, nel determinare nella propria legislazione nazionale, le condizioni che regolano il pagamento dell'indennizzo delle malattie professionali, e nell'applicare ad esse la propria legislazione riguardante il risarcimento degli infortuni sul lavoro, di adottare le modifiche e gli adattamenti che gli sembrano opportuni.

Art. 2.

Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente convenzione si obbliga a considerare come professionali le malattie e le intossicazioni prodotte dalle sostanze indicate nella Tabella seguente quando sopravvengano a lavoratori appartenenti alle industrie o professioni ad esse corrispondenti nella predetta tabella e siano causate dal lavoro in una azienda soggetta alla legislazione nazionale.

TABELLA

Lista delle malattie e delle sostanze tossiche.

Intossicazione dal piombo, dalle sue leghe e composti con le conseguenze dirette di tale intossicazione.

Lista delle industrie e professioni corrispondenti.

Trattamento dei minerali contenenti piombo, ivi comprese le ceneri piombifere delle officine di zinco.

Fusione del vecchio zinco e del piombo in lingotti.

Fabbricazione di oggetti di piombo fuso o in leghe piombifere.

Industrie poligrafiche.

Fabbricazione dei composti di piombo.

Fabbricazione e riparazione degli accumulatori.

Preparazione e impiego degli smalti contenenti piombo.

Pulimento con limatura di piombo o di pasta piombifera.

Intossicazione dal mercurio e dalle sue amalgame e composti, con le conseguenze dirette di questa intossicazione.

Infezione carbonchiosa.

Lavori di pittura che importino la preparazione o la manipolazione di intonaci, di mastici o di tinture contenenti pigmenti di piombo.

Trattamento dei minerali di mercurio.

Fabbricazione dei composti di mercurio.

Fabbricazione degli apparecchi di misura o di laboratorio.

Preparazione delle materie prime per l'industria dei cappelli.

Doratura a fuoco.

Impiego delle pompe a mercurio per la fabbricazione delle lampade a incandescenza.

Fabbricazione delle miccie al fulminato di mercurio.

Operai in contatto con gli animali carbonchiosi.

Manipolazione dei resti di animali.

Carico, scarico o trasporto di merci.

Art. 3.

Le ratifiche ufficiali della presente convenzione nelle condizioni previste alla parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace saranno comunicate al Segretario generale della Società delle Nazioni e da lui registrate.

Art. 4.

La presente convenzione entrerà in vigore dopo che le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal Segretario generale.

Essa non obbligherà che i Membri le cui ratifiche saranno state registrate al Segretariato.

In seguito la convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratifica sarà stata registrata al Segretariato.

Art. 5.

Appena che saranno state registrate al Segretariato le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il Segretario generale della Società delle Nazioni notificherà tale fatto a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro egualmente la registrazione delle ratifiche che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti i Membri dell'Organizzazione.

Art. 6.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 4 ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1 e 2 al più tardi il 1° gennaio 1917 e a prendere le misure che saranno necessarie per attuare queste disposizioni.

Art. 7.

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna d'applicarla alle sue colonie, possedimenti e protettorati, in conformità delle disposizioni dell'art. 421 del trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 8.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla fine di un periodo di 5 anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione con un atto comunicato al Segretario generale della Società delle Nazioni e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo l'avvenuta sua registrazione al Segretariato.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, dovrà almeno una volta ogni 10 anni, presentare alla conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e deciderà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della conferenza la questione della revisione o della modifica della presente Convenzione.

Art. 10.

I testi francesi ed inglesi della presente Convenzione faranno fede entrambi.

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione concernente l'uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro delle Società delle Nazioni.

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione.

Dopo aver deciso d'adottare diverse proposte relative alla eguaglianza di trattamento dei lavoratori nazionali e stranieri vittime d'infortuni sul lavoro, questione compresa nel secondo punto dell'ordine del giorno della Sessione.

Dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di una raccomandazione, adotta la raccomandazione seguente da sottoporsi all'esame dei Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro allo scopo di farla attuare sotto forma di legge nazionale o altrimenti, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri trattati di pace.

Art. 1.

La Conferenza raccomanda che in vista dell'applicazione della convenzione concernente l'uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro, ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro adotti le misure necessarie:

a) per facilitare ai beneficiari di un'indennità, che non risiedono nel Paese ove tale indennità è loro pagabile, il versamento delle somme che sono loro dovute e per assicurare l'osservanza delle condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti per il pagamento di tali somme;

b) perchè, nel caso di contestazione per il non pagamento, la sospensione di questo o la riduzione dell'ammontare dell'indennità dovuta a una persona che non risiede nel Paese in cui il diritto all'indennizzo è sorto, possa essere intentata un'azione davanti ai Tribunali competenti di tale Paese, senza che l'interessato sia obbligato ad essere personalmente presente;

c) perchè il beneficio delle esenzioni dai diritti fiscali, del rilascio gratuito di documenti ufficiali e degli altri vantaggi accordati dalla legislazione di un Membro in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro sia esteso nelle stesse condizioni ai sudditi degli altri Membri che abbiano ratificato la anzidetta convenzione.

Art. 2.

La Conferenza raccomanda che nei Paesi in cui non esista un regime di indennizzo o di assicurazione a forfait per gli infortuni sul lavoro, i Governi facilitino, fino all'istituzione di un tale regime, agli operai stranieri i benefici della legislazione nazionale di questi operai in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.

**Raccomandazione concernente l'ammontare minimo delle indennità
in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni;

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione;

dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti l'ammontare, minimo delle indennità in materia di risarcimento degli infortuni sul lavoro argomento compreso nel primo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di una raccomandazione,

adotta la raccomandazione seguente da sottoporsi all'esame dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, allo scopo di attuarla sotto forma di legge nazionale o in altro modo, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:

La Conferenza generale raccomanda a ciascun Membro della Organizzazione internazionale del Lavoro di prendere in considerazione i principi e le regole seguenti:

Art. 1.

In caso di infortunio, seguito da incapacità al lavoro, le indennità che dovranno accordare le legislazioni o regolamentazioni nazionali, non potranno essere inferiori ai tassi seguenti:

1) In caso di incapacità permanente totale, a una rendita corrispondente ai $\frac{1}{3}$ del salario annuale della vittima;

2) In caso di incapacità permanente parziale, a una frazione della rendita dovuta in caso di incapacità permanente totale, corrispondente alla riduzione della capacità lavorativa causata dall'infortunio;

3) In caso di incapacità temporanea totale a un sussidio giornaliero o settimanale uguale ai $\frac{2}{3}$ del salario di base della vittima;

4) In caso di incapacità temporanea parziale, a una frazione del sussidio giornaliero o settimanale dovuto in caso di incapacità temporanea to-

tale, corrispondente alla riduzione della capacità lavorativa causata dell'infortunio.

Quando il risarcimento abbia luogo sotto forma di somma globale, questa somma non potrà essere inferiore al valore capitalizzato della rendita corrispondente.

Art. 2.

Le vittime d'infortunio colpite da infermità che richiedano l'assistenza continua di una persona, dovranno ricevere un supplemento di indennità che non potrà essere inferiore alla metà dell'indennità assegnata in caso di incapacità permanente totale.

Art. 3.

In caso di infortunio seguito da morte il diritto alla indennità dovrà essere riconosciuto almeno alle categorie seguenti di aventi diritto :

- 1) il coniuge del deceduto ;
- 2) i figli del deceduto di età inferiore ai 18 anni, o senza limite di età se si trovino colpiti da infermità fisiche o mentali che li rendano incapaci al lavoro ;
- 3) gli ascendenti (genitori e avi) del deceduto, se siano senza risorse e a condizione che siano stati a carico del deceduto o che questi abbia avuto a loro riguardo obblighi di assistenza ;
- 4) i nipotini e i fratelli e sorelle del deceduto, se siano di età inferiori ai 18 anni o senza limiti di età se siano colpiti da infermità fisiche, o mentale che li rendano inabili al lavoro e, se siano orfani o i loro genitori viventi siano incapaci d'assicurare la loro esistenza.

Quando il risarcimento avvenga sotto forma di rendita, il limite massimo del totale delle somme assegnate annualmente allo insieme degli aventi diritto non potrà essere inferiore al valore capitalizzato di una rendita corrispondente ai $\frac{2}{3}$ del salario annuale della vittima dell'infortunio.

Quando il risarcimento avvenga sotto forma di capitale, il limite massimo dell'ammontare dei versamenti in capitale per l'insieme degli aventi diritto non potrà essere inferiore al valore capitalizzato di una rendita corrispondente ai due terzi del salario annuale della vittima dell'infortunio,

Art. 4.

La rieducazione professionale delle vittime degli infortuni sul lavoro dovrà essere assicurata con i mezzi che le legislazioni nazionali giudicheranno meglio adeguati.

I Governi dovranno incoraggiare le istituzioni che abbiano per scopo la rieducazione in questione.

**Raccomandazione concernente le giurisdizioni competenti
per le controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro delle Società delle Nazioni.

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 19 maggio 1925 nella sua VII Sessione.

dopo aver deciso d'adottare diverse proposte concernenti le giurisdizioni competenti per le controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro, argomento compreso nel primo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di una raccomandazione ,

adotta la raccomandazione seguente da sottoporsi all'esame dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro allo scopo di farla attuare sotto forma di legge nazionale o in altro modo, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace :

Considerando che le controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro riguardano non solo l'interpretazione dei testi di legge e regolamenti, ma anche i problemi professionali che esigono una conoscenza profonda delle condizioni di lavoro quali specialmente la natura delle imprese, il carattere dei rischi che presentano, i rapporti tra il lavoro e l'infortunio, il modo di determinazione del salario, il grado di inabilità al lavoro, la possibilità di adattamento ad una nuova professione.

Considerando che i lavoratori ed imprenditori presentano delle garanzie di competenza professionale e che la loro partecipazione alle giurisdizioni incaricate di pronunziarsi sulle controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro può permettere d'arrivare a delle decisioni più eque, e

Considerando che la partecipazione degli imprenditori e degli operai a queste giurisdizioni può essere realizzata in molti Paesi senza portare alcun pregiudizio all'ordinamento giudiziario,

La Conferenza generale raccomanda a ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, di prendere in considerazione i principi e le regole seguenti :

Art. 1.

Le controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro devono essere di preferenza sottoposte ai Tribunali speciali, o a Commissioni arbitrali, che comprendano, con o senza magistrati di carriera, un numero eguale di giudici, operai e padroni, nominati rispettivamente dalle Associazioni operaie e di padroni designati da esse, o dai rappresentanti

padronali e operai nelle altre Istituzioni sociali o eletti da collegi distinti di padroni e di operai.

Art. 2.

Quando le controversie relative al risarcimento degli infortuni sul lavoro, sono portate davanti le giurisdizioni ordinarie, queste dovranno, su domanda dell'uno o dell'altro degli interessati, sentire in qualità di esperti degli operai e degli imprenditori, tutte le volte che la controversia riguarderà una questione professionale e specialmente l'apprezzamento del grado di inabilità al lavoro.

Raccomandazione concernente il risarcimento delle malattie professionali.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi il 19 maggio 1925, nella sua VII Sessione,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative al risarcimento delle malattie professionali, argomento compreso nel primo punto dell'ordine del giorno della Sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte prendano la forma di una raccomandazione ,

adotta la raccomandazione seguente da sottoporsi all'esame dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, allo scopo di farla attuare sotto forma di legge nazionale o altrimenti, in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace :

Pur riconoscendo che ciascun Paese ha la possibilità di stabilire nella propria legislazione nazionale un elenco di malattie più colpleto di quello contenuto all'art. 2 del progetto di convenzione concernente il risarcimento delle malattie professionali,

La Conferenza raccomanda :

Che gli Stati fissino, se essa non esiste ancora, una procedura semplice per mezzo della quale l'elenco delle malattie considerate come professionali nella loro legislazione nazionale, possa essere riveduto.

RISOLUZIONI.

Risoluzione sui problemi generali delle assicurazioni sociali.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Considerando che il trattamento di una mano d'opera sana e vigorosa è di una importanza essenziale non solo per i lavoratori salariati stessi, ma egualmente per le collettività industriali desiderose di sviluppare le loro capacità di produzione,

Considerando che un tale sviluppo non può essere raggiunto che con uno sforzo continuo e sistematico, in vista di prevenire qualunque perdita o diminuzione evitabile della capacità o della possibilità di guadagno dei lavoratori salariati,

Considerando che un regime di lavoro fondato sulla giustizia sociale esige l'organizzazione di una protezione efficace dei lavoratori contro i rischi che possono mettere in pericolo la loro esistenza e quella della loro famiglia,

Considerando che il miglior mezzo per ottenere una tale protezione consiste nell'istituzione di un sistema d'assicurazione sociale che dia ai beneficiari dei diritti nettamente stabiliti ;

Constata :

Che numerosi Stati hanno organizzata la protezione della popolazione lavoratrice tanto contro i rischi professionali che contro quelli non professionali stabilendo dei sistemi d'assicurazione sociale che comprendono la quasi totalità dei lavoratori e delle loro famiglie ;

Che i sistemi d'assicurazione sociale :

1) danno agli assicurati diritto nel caso che si verifichino i rischi, a prestazioni in natura e in contanti che permettono ad essi di riprendere il loro posto nella vita produttiva, e, se il ritorno alla vita produttiva è impossibile, assicurano ad essi, come alle loro famiglie se non un risarcimento integrale del danno subito, almeno un minimo di vita conveniente, tale che si comprenda nel loro tempo e nel loro Paese, o gli elementi essenziali per mantenere questo minimo ;

2) traggono in generale le loro risorse dai contributi padronali ed operai e dalle sovvenzioni di fondi pubblici, fatta eccezione per i danni risultanti dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali che sono abitualmente a carico dei datori di lavoro ;

3) realizzano in mutue sufficientemente vaste, gestite dagli interessati, operai e imprenditori, o dallo Stato colla partecipazione degli interessati, un'opera suscettibile di sviluppare lo spirito di previdenza e di migliorare le condizioni di esistenza degli assicurati.

Per questi motivi,

La Conferenza,

Nell'intento non solo di far cessare le condizioni che possono porre ostacolo agli sforzi degli Stati desiderosi di allargare e perfezionare i loro sistemi di assicurazione sociale, ma di fare egualmente profittare tutti gli Stati delle esperienze fatte,

Ricordando le decisioni prese nelle sessioni antecedenti e specialmente quelle concernenti la disoccupazione, l'impiego delle donne prima e dopo il parto e il risarcimento degli infortuni sul lavoro :

1) invita il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro a inscrivere all'ordine del giorno di una prossima sessione annuale della Conferenza, e possibilmente all'ordine del giorno della sessione del 1927, la questione dell'assicurazione malattie dei lavoratori, e, data la stretta relazione che esiste fra le diverse branche dell'assicurazione, a inscri-

vere all'ordine del giorno della stessa sessione o di una sessione ulteriore le questioni dell'assicurazione contro l'invalidità, dell'assicurazione contro la vecchiaia e l'assicurazione per il caso di morte prematura ;

2) decide che i notevoli sforzi finora fatti dall'Ufficio internazionale del Lavoro nei suoi lavori di documentazione relativi alle assicurazioni sociali, dovranno essere continuati e comprendere la centralizzazione e la distribuzione di tutte le informazioni concernenti :

a) il movimento legislativo di tutte le branche di assicurazione sociale ;

b) i risultati ottenuti nei diversi Paesi e nelle diverse branche di assicurazione specialmente per ciò che riguarda le categorie dei lavoratori e il numero delle persone assicurate e beneficiate, la natura e l'estensione delle prestazioni accordate, i contributi versati e la loro ripartizione fra le categorie dei contribuenti, l'impiego di fondi sociali come le spese degli istituti d'assicurazione per le prestazioni e per l'amministrazione.

Le informazioni fornite dall'Ufficio internazionale del Lavoro dovranno, nella misura del possibile, indicare in modo dettagliato per ciascun Paese e per ciascun rischio :

a) Le classi e il numero delle persone coperte dai sistemi di assicurazione, specificando in quali professioni i lavoratori indipendenti, gli operai e gli impiegati sono assicurati e specificando egualmente se l'assicurazione è obbligatoria o facoltativa ;

b) Le classi e il numero delle persone che non sono coperte ;

c) Le prestazioni in natura in contanti, il loro ammontare, la loro durata e le condizioni richieste per la loro concessione ;

d) La ripartizione delle spese tra lo Stato o un'altra autorità pubblica, gli imprenditori e gli assicurati ;

e) Il costo globale annuale per ciascuna delle tre categorie sopradette di contribuenti e il rapporto di contributi padronali e operai ai salari ;

f) I metodi precisi d'amministrazione centrale e locale ;

g) Le spese totali per le prestazioni e di amministrazione, il numero dei beneficiari delle prestazioni, in natura e in contanti, come pure le ripercussioni di queste spese nella situazione economica del Paese ;

h) L'impiego dei fondi sociali per il miglioramento dell'igiene pubblica.

Risoluzione concernente l'unificazione delle condizioni di lavoro dei minatori.

La Conferenza, visto l'ordine del giorno votato dal Comitato della Federazione internazionale degli operai minatori riunita a Bruxelles il 28 aprile 1925, risoluzione così concepita :

Considerando che in certi Paesi produttori di carbone le difficoltà economiche sono tali che ne risulta per gli operai minatori un aumento continuo di disoccupazione e la diminuzione dei loro mezzi di esistenza ;

considerando che tali difficoltà economiche provengono in gran parte dallo stato di concorrenza e delle rivalità economiche commerciali ai quali è sottoposto il mercato internazionale del carbone ;

considerando egualmente che le differenze nelle condizioni del lavoro in vigore nei diversi Paesi produttori di carbone rendono più acuto e più aspro questo stato di concorrenza e queste rivalità commerciali ;

decide che sarà opportuno di raggiungere l'unificazione delle condizioni del lavoro dei minatori sul campo internazionale.

Ma, desiderosa di essere completamente informata prima di arrivare a delle proposte decise e concrete, il Comitato decide di organizzare, d'accordo con le Federazioni nazionali minerarie, un'inchiesta internazionale sui principali Paesi produttori di carbone. Questa inchiesta riguarderà la durata del lavoro, i congedi annuali, i salari pagati dai datori di lavoro alle diverse categorie di operai minatori.

Nello scopo di dare a questa inchiesta la maggiore garanzia possibile e anche perchè le indagini si facciano nell'intervallo più breve, il Comitato decide inoltre di cercare l'appoggio dell'Ufficio internazionale del Lavoro e di chiedergli il concorso dei suoi mezzi di investigazione.

Visto d'altra parte la risoluzione depositata in conformità di questo ordine del giorno dal sig. Mertens, e presentata in conformità dell'art. 12 par. 7 del Regolamento della Conferenza ;

considerando che è nelle funzioni dell'Ufficio internazionale del Lavoro così come sono state definite dalla parte XIII del Trattato di pace, di raccogliere tutte le informazioni sulla durata del lavoro, i salari e i congedi annuali ;

considerando l'interesse particolare che può presentare uno studio internazionale comparato di tutti i documenti già raccolti dalle grandi amministrazioni pubbliche per le miniere, documenti che potrebbero anche essere completati da quelli delle organizzazioni padronali ed operaie ;

prega il Consiglio di amministrazione di esaminare in quali condizioni questo studio potrebbe essere deciso e fatto dall'Ufficio internazionale del Lavoro.

Risoluzione concernente l'apprendistato e l'insegnamento professionale e tecnico.

Considerando che la questione dell'apprendistato e dell'insegnamento professionale tecnico è di un interesse capitale per una buona ed intensa produzione nel mondo intiero ;

Considerando che il Trattato di pace, nelle premesse della sua parte III dichiara urgente il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori colla applicazione di tutta una serie di provvedimenti, fra i quali « l'organizzazione dell'insegnamento professionale e tecnico e altre misure analoghe » ;

Considerando che è dunque conforme al Trattato di pace di raggiungere un'organizzazione perfetta dell'apprendistato e dell'insegnamento profes-

sionale e tecnico, che debba permettere ai giovani lavoratori di acquistare attitudini professionali perfezionate ed indispensabili ;

La VII Sessione della Conferenza internazionale del Lavoro invita il Consiglio di amministrazione ad incaricare l'Ufficio internazionale del Lavoro dei lavori preliminari e delle inchieste necessarie che riterrà utile, in vista di una discussione eventuale di tale questione ad una delle prossime Sessioni della Conferenza internazionale del Lavoro.

Risoluzione concernente lo studio delle condizioni del lavoro dei lavoratori agricoli.

La Conferenza, considerando che la Parte Lavoro dei Trattati di pace ha previsto la protezione dei lavoratori agricoli come quella dei lavoratori industriali e che la Corte di Giustizia internazionale ha confermato questa volontà dei Trattati ;

Considerando che in virtù di questa decisione e per i principi generali della Parte Lavoro, i lavoratori delle campagne devono essere rappresentati nei diversi organi dell'Organizzazione internazionale del Lavoro ;

considerando d'altra parte che i caratteri particolari del lavoro agricolo e l'infinita varietà delle categorie di lavoratori agricoli in tutti i Paesi rendano particolarmente complessi e delicati i problemi d'organizzazione e di rappresentanza di questi lavoratori ; e che interessa, per evitare dei malintesi possibili o anche dei conflitti, di ben conoscere i fatti ;

invita il Consiglio d'amministrazione a incaricare l'Ufficio internazionale del lavoro di preparare e disporre nel più breve tempo possibile un rapporto che esponga da una parte quali sono le diverse categorie di lavoratori agricoli di tutti i Paesi, e dell'altra parte secondo quali principi essi sono organizzati ed eventualmente rappresentati, sia nelle istituzioni nazionali sia nella Organizzazione internazionale del Lavoro.

Risoluzione concernente l'inchiesta sulle condizioni del lavoro nei paesi asiatici.

La VII Sessione della Conferenza internazionale del Lavoro esprime la fiducia che l'Ufficio internazionale del Lavoro continuerà a raccogliere e a pubblicare tutte le informazioni che potrà procurarsi sulle condizioni di lavoro nei Paesi asiatici ; e invita inoltre il Consiglio di amministrazione, dell'Ufficio internazionale del Lavoro a intraprendere in rapporto con i Governi interessati, nella misura del possibile, una inchiesta documentata sulle condizioni di lavoro in questi Paesi e specialmente in Cina, nell'India, nel Giappone, in Persia e nel Siam, come pure nelle colonie, protettorati e territori sotto mandato in Asia.

La XXVIIª sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro. — Sotto la presidenza del sig. Fontaine, Presidente del Consiglio e Delegato del Governo francese, si è tenuta a Ginevra nei giorni 18 maggio e 4 giugno, la

XXVII sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Per l'Italia erano presenti tra i supplenti: il cav. di gr. er. De Michelis, rappresentante governativo; l'ing. Marchesi, tra i supplenti padronali; l'on. D'Aragona, tra i supplenti operai.

L'ordine del giorno recava:

- 1° Approvazione dei verbali della 26^a Sessione;
- 2° Rapporto del Direttore;
- 3° Resoconto della Commissione paritetica marittima;
- 4° Resoconto della Conferenza degli statistici del lavoro;
- 5° Designazione di nuovi membri per il Comitato di corrispondenza per l'igiene industriale;
- 6° Designazione di esperti da aggiungere al Comitato dell'emigrazione;
- 7° Rapporto della Sotto-Commissione del nuovo Palazzo;
- 8° Resoconto della riunione della Sotto-Commissione di sicurezza;
- 9° Domanda della Confederazione internazionale dei lavoratori intellettuali;
- 10° Rapporto del Comitato del Bilancio;
- 11° Resoconto della riunione dei rappresentanti del Consiglio e dei rappresentanti dell'Istituto internazionale di Agricoltura alla Commissione consultiva mista agricola;
- 12° Data e luogo della sessione successiva.

Dopo di aver approvato i verbali della 26^a sessione, il Consiglio passò all'esame del Rapporto del Direttore, poi alla preparazione della Conferenza del 1925.

Indi si trattò della questione della preparazione delle due sessioni del 1926 della Conferenza. Il Delegato padronale britannico sostenne che nella 26^a sessione del Consiglio era stato deciso di iscrivere due questioni marittime all'ordine del giorno della conferenza del 1926, mentre quella sull'ispezione a bordo dei piroscafi di emigrazione sarebbe stata riservata.

Al contrario il rapporto del Direttore alla Commissione paritetica marittima e una sua lettera ai Governi sull'ordine del giorno della prossima conferenza sembrava considerare anche la terza questione come portata all'ordine del giorno.

Il Direttore dell'Ufficio e il Presidente del Consiglio intervennero per dichiarare come non si potesse dubitare dell'iscrizione definitiva della questione all'ordine del giorno.

Il Delegato italiano (De Michelis) presentò, appoggiato dai delegati governativi belga (Mahaim) e polacco (Sokal), il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio, considerando che la lettera del Direttore ai Governi corrisponde alle decisioni del Consiglio, passa all'ordine del giorno ».

S. E. De Michelis prese la parola per ricordare che l'iscrizione della questione non poteva essere messa in dubbio giacchè

era stata decisa dal Consiglio nella sua 25ª sessione, mentre l'unica questione discussa nella 26ª era stata quella relativa alla competenza del Comitato marittimo internazionale.

Messa ai voti, la proposta De Michelis-Mahaim-Sokal di passare all'ordine del giorno è accettata con 15 voti, contro sei.

Il Consiglio passò ad esaminare dopo di ciò il resoconto della Commissione paritetica marittima, e il Delegato del Governo italiano (De Michelis) prese la parola per chiarire la vera posizione della mancata presenza del Cap. Giulietti ai lavori della Commissione stessa. Queste spiegazioni, confermate dal Direttore, chiusero l'incidente.

Si discusse poi sul resoconto della conferenza degli statistici del lavoro. Il Delegato governativo italiano (De Michelis) rilevò che la maggioranza dei delegati ha raccomandato di tener conto nella determinazione dei salari reali delle condizioni dei lavoratori nei vari paesi, in ragione dei vari bisogni fisiologici. Egli chiese al Direttore di voler esaminare la possibilità di sottomettere tale questione ad esperti, allo scopo di determinare i coefficienti di correzione che conviene applicare alle cifre che riguardano i salari reali.

Egli chiese, di più, se non fosse possibile in avvenire sottomettere le questioni, che devono essere esaminate dalla Conferenza degli statistici del Lavoro, all'Istituto internazionale di Statistica, e di comunicare poi gli avvisi di questo alla Conferenza, invece di seguire la via opposta. La Conferenza degli statistici costituisce infatti, per la sua composizione, una specie di organo ufficiale e tecnico dell'Ufficio. Sarebbe diminuirne il prestigio il consultare sulle sue conclusioni l'Istituto internazionale di Statistica.

Rispondendo, il Direttore si disse disposto a consultare qualche esperto sulla 1ª questione. Gli statistici del lavoro hanno stimato non essere il caso di modificare le tabelle stabilite dall'Ufficio, ma hanno riconosciuto l'interesse che vi sarebbe nel completarle con studi come quelli suggeriti da S. E. De Michelis. In merito, poi, alla questione di metodo sollevata dallo stesso Delegato, egli disse che l'Ufficio si è attenuto ad un metodo istaurato dalla Società delle Nazioni. Tale metodo però non sembra aver dato ottimi risultati, sicchè egli si propone di studiare per l'avvenire il metodo secondo cui organismi quali l'Istituto internazionale di Statistica possano più utilmente essere consultati.

Venne poi discussa una domanda della Confederazione internazionale dei lavoratori intellettuali, nella quale si suggerisce di richiamare l'attenzione dei Governi nelle lettere di convocazione per le prossime sessioni della Conferenza sulla possibilità di nominare, tra i consiglieri tecnici governativi, rappresentanti delle organizzazioni di lavoratori intellettuali, allo scopo di dare occa-

sione a questi di fare valere le loro rivendicazioni o difendere i loro interessi in seno alla Conferenza. Si decise di rinviare l'esame di tale questione alla sessione seguente.

Il Consiglio ebbe poi a pronunziarsi sulla designazione a esperti aggiunti al Comitato dell'emigrazione, di otto persone, fra cui tre italiani, proposte dal Consigliere supplente D'Aragona: l'On. Giuffrida, Consigliere di Stato, il Sig. Baldini, Direttore delle Cooperative per i lavori all'estero, e la Sig.ra Laura Casartelli Cabrini, del Consorzio Laziale di emigrazione. Il Delegato governativo italiano (De Michelis) dopo di aver preannunziato la sua astensione dal voto sulla designazione dei tre esperti italiani, ricordò che egli aveva precedentemente proposto di designare qualche esperto rappresentante di organizzazioni operaie dei paesi di emigrazione. Poichè sono stati proposti soltanto nomi di funzionari, egli si riservava di presentare in una prossima seduta nomi di rappresentanti di organizzazioni.

Il Consiglio chiuse quindi la sua XXVII^a Sessione.

La XXVII^a sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. — Durante la VII^a Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, venne rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

Oltre agli otto Stati più industriali che di diritto sono Membri del Consiglio, fra cui l'Italia rappresentata dal Cav. di Gr. Cr. De Michelis, il gruppo governativo ha designato i paesi seguenti a nominare rispettivamente un membro del Consiglio: Repubblica Argentina, Spagna, Norvegia, Polonia.

Il gruppo padronale della Conferenza ha eletto tra i suoi sei membri l'italiano On. Olivetti.

Il nuovo Consiglio ha proceduto alla nomina del Presidente e dei Vicepresidenti, confermando rispettivamente il Sig. Fontaine, Delegato governativo francese, i signori Carlier, del gruppo padronale, e Oudegeest, del gruppo operaio.

Nell'elezione di quest'ultimo, il Delegato governativo italiano De Michelis si è astenuto dal voto, dichiarando di riferirsi, così facendo, alla modificazione del regolamento da lui proposta, nel senso che non possano essere chiamati a far parte del Consiglio membri non regolarmente delegati alla Conferenza.

Il Consiglio, dopo la trattazione di alcuni affari di ordinaria amministrazione, ha stabilito pel mese di ottobre 1925 la sua prossima sessione.

La Conferenza internazionale di Roma per l'emigrazione e l'immigrazione, e l'Organizzazione Permanente del Lavoro. — Si notano ogni giorno nel campo internazionale le benefiche ripercussioni della Conferenza internazionale dell'emigrazione e del-

l'immigrazione tenutasi in Roma nel maggio 1924, su iniziativa del Governo nazionale d'Italia. L'importanza del grande avvenimento è stata in questi giorni nuovamente sottolineata, — con un significato particolarmente lusinghiero, data l'autorità del giudizio, e l'occasione ed il modo onde è stato espresso, — dall'istituzione senza dubbio meglio informata del movimento sociale mondiale, e cioè dall'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Il rapporto che il suo Direttore, l'ex Ministro francese Albert Thomas, ha preparato per la VII^a Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro contiene apprezzamenti oltremodo significativi, nei riguardi dei nostri servizi dell'emigrazione in genere, e dell'influenza che nel campo internazionale ha avuto l'iniziativa del nostro Governo per la convocazione della Conferenza di Roma.

Dopo di aver notato l'importanza del fenomeno emigratorio sotto l'aspetto del collocamento internazionale dei lavori, il rapporto accennato afferma che « una emigrazione organizzata, come l'emigrazione italiana, è uno dei fattori primordiali della vita nazionale ».

Il rapporto ricorda poi le decisioni delle varie sessioni della Conferenza del Lavoro, riguardanti l'emigrazione direttamente od indirettamente (reclutamenti collettivi di lavoratori stranieri; reciprocità di trattamento dei lavoratori stranieri; comunicazione all'U. I. L. di tutte le informazioni statistiche od altre, relative all'emigrazione) e dà notizia dell'applicazione che ne è stata fatta sino ad oggi nei vari paesi. Esso mette in rilievo lo schema di progetto di convenzione mirante a stabilire l'uguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e dei nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, schema elaborato, nella sessione della Conferenza del 1924, da una Commissione presieduta dal Capo della nostra Delegazione S. E. De Michelis, e che doveva essere sottoposto al voto finale della Sessione della Conferenza che stava per aprirsi. Molti Stati hanno già annunciato di aver preso o predisposto delle misure per l'attuazione dei voti e dei progetti emessi dall'Organizzazione Permanente del Lavoro, sebbene le difficoltà siano in questo campo direttamente proporzionali all'interesse degli Stati nella questione. Un largo movimento si è d'altra parte determinato negli ultimi tempi per una maggiore considerazione dei problemi dell'emigrazione, e nelle organizzazioni operaie e negli Stati stessi, quelli a forte emigrazione soprattutto (l'Italia e la Polonia), che — osserva il rapporto di Albert Thomas — si impensierivano della timidità della Organizzazione internazionale.

È a questo movimento che si riattacca la Conferenza di Roma. Essa, dice il rapporto, riunendo a Roma i Delegati di 57 Stati, ha certamente portato un contributo efficace alla soluzione dei problemi dell'emigrazione di cui l'Ufficio deve ricercare la soluzione.

« Il vastissimo programma dei lavori coinvolgeva quasi tutti

i problemi gravi del fenomeno. Il tempo non permetteva di preparare progetti di convenzione simili a quelli emessi dalla Conferenza Internazionale del Lavoro; nè era il compito della Conferenza. Ma di tutti i maggiori problemi dell'emigrazione si fece come un inventario, di cui, dopo scambi di vedute spesso molto interessanti e lavori tanto attivi quanto notevoli, vennero consegnate le conclusioni in una serie di 49 voti.

« Per giudicarne il valore, basta tener presente che ciascun voto contiene suggerimenti, spesso numerosi, ai Governi e alle istituzioni internazionali interessate al problema. A tale riguardo, come a quello di un preziosissimo effetto di incitamento dell'opinione pubblica mondiale e delle discussioni suscitate nei vari paesi, l'Ufficio Internazionale del Lavoro deve rallegrarsi dei risultati della Conferenza di Roma, e salutare con soddisfazione l'iniziativa della sua organizzazione, il cui merito appartiene al Governo italiano.

« È evidente, continua il rapporto, che i punti di contatto tra i suggerimenti della Conferenza di Roma e i lavori della nostra Organizzazione sono molteplici ».

Conformemente alle decisioni della Conferenza di Roma il suo Presidente (De Michelis) ha espresso la speranza che l'ufficio prosegua gli studi necessari allo scopo di preparare la conclusione di accordi internazionali tendenti alla esecuzione di tali voti.

« La Conferenza sarà stata per l'Ufficio Internazionale del Lavoro uno sprone utilissimo. Dalla fine dello scorso anno, sotto l'influenza tanto della Conferenza stessa, quanto del grande movimento da cui scaturì, una serie di misure sono state prese che assicureranno, in un prossimo avvenire, risultati nuovi.

« Così all'Ufficio Internazionale del Lavoro il servizio dell'emigrazione sarà rinforzato. Il Comitato permanente di emigrazione è stato finalmente istituito nella 24^a Sessione del Consiglio. In seguito alla comunicazione di alcuni voti della Conferenza di Roma alla Società delle Nazioni una collaborazione più stretta è stata attuata fra l'U. I. L. e la S. D. N. per i problemi dell'emigrazione.

« Infine, è stato deciso di porre all'ordine del giorno della Conferenza del 1926 la « semplificazione dell'ispezione degli emigranti a bordo delle navi », che è appunto uno dei voti della Conferenza Internazionale di Roma ».

FRANCIA

Un progetto di legge per la modifica dell'art. 98 del Codice del Lavoro. — Il deputato Louis Cros ha presentato alla Camera francese, a nome della Commissione del Lavoro, un rapporto sul progetto di legge dell'on. Lamoureux per la modifica dell'art. 98 del Codice del Lavoro (lib. II, titolo III).

Il progetto Lamoureux ha per iscopo di rinforzare il con-

trollo stabilito dall'art. 64 del libro II del Codice del Lavoro per quanto concerne l'impiego di stranieri in Francia. Secondo tale articolo, è proibito di impiegare consapevolmente uno straniero non munito del certificato d'immatricolazione richiesto dalla legge dell'8 agosto 1893. In virtù dell'art. 98 i soli ufficiali di polizia giudiziaria sono attualmente incaricati di controllare l'applicazione di queste disposizioni.

Dato lo straordinario sviluppo assunto dall'immigrazione straniera in Francia (vi si troverebbero circa due milioni di operai stranieri), nell'attesa che siano tradotti in atto provvedimenti di controllo più efficaci mercè la progettata riorganizzazione dei servizi della mano d'opera straniera, si ritiene conveniente di rinforzare fin da ora i mezzi di controllo in vigore e che sono riconosciuti insufficienti.

«Ora, dice il rapporto Crcs, i lavoratori stranieri non soltanto sono sottoposti alle disposizioni relative al certificato d'immatricolazione previsto dalla legge dell'8 agosto 1893, ma sono pure tenuti a provvedersi di una carta d'identità istituita con decreto del 2 aprile 1917, modificato da quelli del 6 giugno 1922 e del 25 ottobre 1924.

«D'altra parte, i soli ufficiali di polizia giudiziaria sono autorizzati dall'art. 98 del libro II del Codice del lavoro a rilevare le infrazioni all'art. 64, come essi soltanto possono rilevare le infrazioni al decreto del 2 aprile 1917. Sembra tuttavia, che gl'ispettori del lavoro, nonostante le loro numerose occupazioni, siano ancor meglio in grado di constatare, durante le visite nell'interno degli stabilimenti sottoposti al loro controllo, vale a dire sui luoghi stessi del lavoro, le infrazioni ai testi sopracitati, e potrebbero perciò apportare un contributo molto efficace al controllo delle applicazioni di tali disposizioni».

In conseguenza il dep. Gros, a nome della Commissione del lavoro, propone, conformemente al progetto Lamoureux, che l'art. 98 del Codice del Lavoro (libro II, titolo III) sia così modificato:

«Art. 98 — L'applicazione delle disposizioni dell'art. 64 e delle leggi e dei decreti relativi all'impiego dei lavoratori stranieri è affidata con egual diritto (*concurrentement*) agli ufficiali di polizia giudiziaria ed agli ispettori del lavoro».

TUNISIA

I Consigli di "Prud'hommes". — Nella seduta del 13 dicembre 1924 veniva presentato alla Camera francese un progetto di legge di iniziativa governativa per l'istituzione dei consigli probivirali o «des prud'hommes» in Tunisia.

L'*exposé des motifs* ricorda che la Rappresentanza elettiva dei francesi in Tunisia ed il Governo del Protettorato hanno espresso a più riprese parere favorevole all'istituzione nella Reggenza di

Consigli di *prud'hommes* « come sono organizzati nella metropoli dal libro IV, titolo 1°, del Codice del Lavoro e della Previdenza sociale ».

L'Autorità giudiziaria locale, dal canto suo, ha fatto spesso rilevare che « il tribunale o il giudice di pace, a cui sono sottoposti nella Reggenza le controversie che in Francia sono di competenza de' *prud'hommes*, si trovano il più delle volte nell'obbligo di ricorrere a perizie per chiarire questioni d'ordine tecnico o professionale che sono loro estranee, e tali perizie risultano generalmente lunghe e costose. » Con i Consigli di *prud'hommes*, grazie alle cognizioni professionali dei loro membri, si avrebbe « un'economia di tempo e di denaro ».

L'abolizione delle Capitolazioni e l'istituzione della giurisdizione francese consentono d'altronde al Governo della Repubblica di istituire in Tunisia questi Consigli, purchè essi « conservino carattere di tribunale francese, con esclusione di ogni ingerenza da parte dell'elemento straniero ».

« Questa condizione primordiale, osserva l'*exposé*, ha posto per lungo tempo ostacolo alla realizzazione di tale provvedimento, data l'impossibilità di trovare nella colonia francese gli elementi numericamente necessari alla costituzione della giurisdizione probivirale. Però, attualmente le cose sono cambiate, almeno per i Controlli civili di Tunisi e di Biserta. L'ultimo censimento della popolazione europea della Reggenza (6 marzo 1921) dà infatti, per queste circoscrizioni, le seguenti cifre relativamente ai padroni, agli impiegati od operai francesi del commercio, dell'industria e dei trasporti:

Controllo civile di Tunisi :

Commercio : padroni 397 ; operai 1222.

Industria : padroni 165 ; operai 1072

Imprese di trasporto : padroni 37 ; operai 1014.

Totale : padroni 599 ; operai 3308.

Controllo civile di Biserta :

Commercio : padroni 223 ; operai 128.

Industria : padroni 65 ; operai 1184.

Imprese di trasporto : padroni 27 ; operai 85.

Totale : padroni 315 ; operai 1397. ».

Dedotto da questi due totali il settimo, comprendente l'elemento padronale ed operaio dai 15 ai 25 anni (la maggiore età agli effetti giudiziari è di 25 anni), si potrebbe contare su di un effettivo elettorale di 530 padroni e 2.800 operai per Tunisi ; di 290 padroni e 1.220 operai per Biserta. La creazione, a Tunisi ed a Biserta, di Consigli di *prud'hommes* sembra, dunque, « *parfaitement réalisable* ».

La presidenza di ogni Consiglio, a differenza di quanto avviene in Francia, dovrebbe essere attribuita ad un magistrato di car-

riera, e cioè ad un giudice di pace. « Indipendentemente dall'interesse che è da attribuirsi al fatto che un *professionista del giure* prenda parte alle deliberazioni dei *prud'hommes*, questo provvedimento si ritiene debba dare soddisfazione ai *justiciables* di nazionalità straniera, numerosi in Tunisia, pei quali esso costituirebbe una garanzia di imparzialità ».

L'*exposé des motifs* considera, quindi, l'opportunità o meno di costituire dei consigli di *prud'hommes* composti insieme di francesi e d'indigeni, ed esclude che tale opportunità sussista, data l'esistenza parallela e distinta in Tunisia di due giustizie, della francese, che è la sola competente in tutte le questioni mobiliari civili e commerciali in cui siano in causa degli europei, e della tunisina, la cui competenza è limitata, salvo in materia immobiliare, agli affari interessanti esclusivamente gli indigeni.

Nella giurisdizione tunisina esiste il tribunale dell'*Orf*, che, da una parte, ha competenza per gli affari di natura commerciale ed adempie, dall'altra, riguardo agli operai ed ai padroni indigeni, le funzioni d'un Consiglio di *prud'hommes*. Ma esso non può intervenire per la sua stessa natura, nelle vertenze tra europei ed indigeni, di cui, quindi, potranno occuparsi soltanto i Consigli dei *prud'hommes* francesi.

In caso simile, vale a dire nelle vertenze in cui compaiono uno o più musulmani, il titolo VI della legge 27 marzo 1907 dispone nell'art. 68 che il *bureau* di conciliazione è quello di giudizio dei Consigli di *prud'hommes* esistenti in Algeria comprendano oltre i loro membri abituali, due *prud'hommes* assessori musulmani — padrone l'uno, operaio o impiegato l'altro —, con voto deliberativo. Questi assessori sono eletti dai loro correligionari nella stessa forma che gli altri *prud'hommes*.

Ma in Algeria ciò è possibile perchè gli indigeni sono sudditi francesi. In Tunisia l'ammissione di *prud'hommes* musulmani, che siano sudditi tunisini, comprometterebbe « *le caractère exclusivement français* » dei Consigli, e perciò è da escludersi.

L'*exposé des motifs*, infine, nota che, attribuendosi in Tunisia la presidenza dei *Conseils de prud'hommes* a un giudice di pace, le funzioni di segretario non potrebbero non essere affidate al *greffier* della Giustizia di pace, che dovrebbe ricevere le allocazioni corrispondenti.

GERMANIA

La marina mercantile e l'emigrazione. — Il *Norddeutscher Lloyd*, ne' primi d'aprile, ha pubblicato il rapporto per l'esercizio passato. Come la *Hamburg Amerika Linie*, esso non distribuirà dividendo pel 1924. Le entrate totali sono state di 14.663.000 marchi; deduzione fatta delle spese di esercizio (2.731.000 di marchi), degli interessi e delle commissioni di banca (3.147.000

marchi), delle imposte (2.115.000), resta un saldo di 6.670.000 marchi, che è destinato quasi interamente (6.254.000) all'ammortamento della flotta, mentre il rimanente (416.000) è riportato a nuovo.

Durante l'ultimo anno il *N. L.* ha potuto proseguire nella ricostruzione della sua flotta ed estendere i suoi servizi.

Il traffico dei passeggeri sulle linee dell'America del Nord, alle quali il *N. L.* collabora con l'*United States Lines*, ha sofferto in conseguenza delle nuove restrizioni americane per l'immigrazione. Nel secondo semestre, il *N. L.* ha dovuto procedere a un rimaneggiamento dei suoi orari. I due vapori *Columbus* e *Stuttgart* gli consentono una partecipazione notevole al traffico della 1^a classe; il traffico della seconda s'è favorevolmente sviluppato. La Compagnia spera che i risultati finanziari di quest'anno saranno migliori, grazie alle nuove tariffe fissate dalla Conferenza dei noli.

L'entrata in servizio dei vapori della serie *Sierra* (*S. Cordoba*, *S. Ventana* e *S. Morena*) ha permesso al Lloyd di dare incremento al traffico di passeggeri di prima classe per l'America del Sud. Le prospettive sono favorevoli, poichè i piroscafi adatti a questa specie di traffico non sono attualmente in numero sufficiente per far fronte ai bisogni. Nel traffico di terza classe, si attendono buoni effetti dal nuovo *pool* concluso recentemente fra le Compagnie interessate.

Dal rapporto dell'esercizio 1924 testè pubblicato dalla *Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahrts Gesellschaft* risulta che gli affari di quella Società hanno avuto, nel 1924, soddisfacente sviluppo, grazie all'incremento dell'emigrazione verso l'America del sud, in conseguenza del restrizionismo nord-americano.

Per far fronte al traffico attuale d'emigrazione, la compagnia ha ordinato ai cantieri Blohm e Voss due grandi motonavi, capolavori della costruzione navale tedesca del dopoguerra, di cui uno, il *Monte Sarmiento*, è già in servizio da tempo, e l'altro, il *Monte Olivia*, doveva entrare in linea nel mese di aprile.

Meno prospere fortune ha incontrato la *Hamburg Amerika Linie*, che ha particolarmente sofferto della diminuzione del traffico verso gli Stati Uniti, a cagione delle limitazioni imposte all'immigrazione. Essa ha cercato di rifarsi prendendo, colla sua associata americana *United American Line*, una parte soddisfacente al traffico dei passeggeri di cabina.

Per l'America del sud, la *H. A. L.* si è dedicata unicamente al trasporto degli emigranti.

GRECIA

Per l'entrata degli stranieri nel territorio della Repubblica ellenica. — La legge N. 3275 in data 24 gennaio 1925 «sullo stabilimento e sul movimento degli stranieri in Grecia»

disciplina nel modo seguente l'ammissione degli stranieri nel territorio greco :

« Ogni straniero che arriva in Grecia può sbarcare se concorrono le seguenti condizioni :

a) se è in istato di provvedere al mantenimento suo e della sua famiglia ; in caso contrario, soltanto se deve assumere un lavoro in Grecia. In questo caso deve presentare alla competente Autorità di Polizia un permesso speciale rilasciato prima del suo arrivo dal Ministro dell'Economia Nazionale (Direzione Lavoro) ;

b) se è in perfetto stato mentale ;

c) se la salute pubblica non risente alcun danno dalla sua permanenza in Grecia ;

d) se non è stato condannato all'estero per alcuno dei reati previsti dai trattati di estradizione ;

e) se non è stato precedentemente deportato o espulso dalla Grecia ;

f) se non gli è stato interdetto da un'altra legge o da un ordine della competente Autorità il soggiorno in Grecia e fintanto che duri tale proibizione » (art. 4).

Ogni straniero di età superiore ai 15 anni che si proponga di risiedere in Grecia per più di 20 giorni, è obbligato, entro 24 ore dalla data del suo arrivo, a domandare alla competente Autorità di polizia il rilascio di una tessera d'identità. Al momento del ricevimento della domanda viene rilasciata all'interessato una ricevuta che, fino all'emissione della tessera, fa le veci di passaporto nel caso che lo straniero debba muoversi entro i confini del Paese.

La ricevuta dovrà essere vidimata dalle Autorità di Polizia dei luoghi di partenza e di arrivo.

ARGENTINA

Ancora la visita di S. A. R. il Principe di Piemonte. —

In occasione dell'apertura del Congresso (15 maggio), il Presidente della Repubblica Argentina così si esprimeva, nel suo messaggio, circa la recente visita di S. A. R. il Principe di Piemonte a quella Nazione :

« La visita del Principe ereditario d'Italia ha lasciato in tutti gli ambienti della Repubblica ricordo gratissimo. Tutti comprendemmo, appena si confermò la notizia della sua realizzazione, che il viaggio del degno Rappresentante della Dinastia di Savoia voleva essere una forma, certo eloquentissima, scelta dalla Famiglia regnante e dal Governo Italiano per dimostrare l'alto concetto in cui il popolo italiano tiene il nostro paese. E questa grande Nazione amica, che tanto speciale situazione occupa nel concerto della civiltà e che è tanto intimamente vincolata allo svolgimento della cultura europea, non ha potuto effettuare tale atto, che importa

disciplina nel modo seguente l'ammissione degli stranieri nel territorio greco :

« Ogni straniero che arriva in Grecia può sbarcare se concorrono le seguenti condizioni :

a) se è in istato di provvedere al mantenimento suo e della sua famiglia ; in caso contrario, soltanto se deve assumere un lavoro in Grecia. In questo caso deve presentare alla competente Autorità di Polizia un permesso speciale rilasciato prima del suo arrivo dal Ministro dell'Economia Nazionale (Direzione Lavoro) ;

b) se è in perfetto stato mentale ;

c) se la salute pubblica non risente alcun danno dalla sua permanenza in Grecia ;

d) se non è stato condannato all'estero per alcuno dei reati previsti dai trattati di estradizione ;

e) se non è stato precedentemente deportato o espulso dalla Grecia ;

f) se non gli è stato interdetto da un'altra legge o da un ordine della competente Autorità il soggiorno in Grecia e fintanto che duri tale proibizione » (art. 4).

Ogni straniero di età superiore ai 15 anni che si proponga di risiedere in Grecia per più di 20 giorni, è obbligato, entro 24 ore dalla data del suo arrivo, a domandare alla competente Autorità di polizia il rilascio di una tessera d'identità. Al momento del ricevimento della domanda viene rilasciata all'interessato una ricevuta che, fino all'emissione della tessera, fa le veci di passaporto nel caso che lo straniero debba muoversi entro i confini del Paese.

La ricevuta dovrà essere vidimata dalle Autorità di Polizia dei luoghi di partenza e di arrivo.

ARGENTINA

Ancora la visita di S. A. R. il Principe di Piemonte. —

In occasione dell'apertura del Congresso (15 maggio), il Presidente della Repubblica Argentina così si esprimeva, nel suo messaggio, circa la recente visita di S. A. R. il Principe di Piemonte a quella Nazione :

« La visita del Principe ereditario d'Italia ha lasciato in tutti gli ambienti della Repubblica ricordo gratissimo. Tutti comprendemmo, appena si confermò la notizia della sua realizzazione, che il viaggio del degno Rappresentante della Dinastia di Savoia voleva essere una forma, certo eloquentissima, scelta dalla Famiglia regnante e dal Governo Italiano per dimostrare l'alto concetto in cui il popolo italiano tiene il nostro paese. E questa grande Nazione amica, che tanto speciale situazione occupa nel concerto della civiltà e che è tanto intimamente vincolata allo svolgimento della cultura europea, non ha potuto effettuare tale atto, che importa

un eminente attestato di alta considerazione, obbedendo a criteri personali di simpatia, ma corrispondendo ad un concetto generalizzato sul nostro grande progresso e sulla nostra cultura che derivano dall'ambiente superiore in cui l'Italia stessa agisce ed alla cui influenza logicamente quella nazione è sottoposta. Questa è la maggiore importanza di tale episodio delle nostre relazioni con l'estero. Felicemente, per parte nostra abbiamo saputo mostrarci degni di siffatta distinzione, anche nella forma con cui ci fu dato rilevare le profonde simpatie del popolo e del Governo per l'Italia, per i nostri amici e collaboratori italiani, per il loro Re ».

BRASILE

Per l'ammissione degli emigranti. — Secondo le ultime disposizioni del Governo Federale Brasiliano si richiedono i seguenti documenti per l'ammissione degli emigranti nel territorio di quella Federazione :

a) Certificato di buoni costumi, rilasciato dalla locale Autorità di P. S. o da un'altra Autorità ufficiale. Il « visto » del Consolo brasiliano a questo documento viene apposto gratuitamente.

b) Certificato di vaccinazione vistato pure gratuitamente dal Consolo brasiliano.

c) Passaporto rilasciato dalla Autorità competente il cui « visto » da parte del Consolo brasiliano costa 4 milreis oro, ossia dollari americani 2,20.

d) Per gli individui maggiori di 60 o minori di 21 anni, nonchè per le donne che viaggiano sole, è necessario presentare al Consolo brasiliano anche un atto *redatto in Brasile*, mediante il quale persone colà residenti garantiscano alle Autorità brasiliane la buona condotta e i mezzi di vita agli stessi.

La colonizzazione giapponese. — A Pindamonhangaba, importante centro sulla ferrovia da San Paolo a Rio de Janeiro, si è formata una società anonima agricola giapponese, per l'acquisto e lo sfruttamento di *fazendas* con lavoratori prevalentemente giapponesi.

Già sono state comprate tre *fazendas*, e per altre pendono trattative.

Anche nella zona che circonda la città di San Paolo i giapponesi hanno acquistato numerosi piccoli appezzamenti di terra, provocando un sensibile rialzo dei prezzi delle proprietà fondiarie ed ottenendo guadagni elevatissimi colla produzione di alimenti che smerciano direttamente sui mercati cittadini.

L'emigrazione polacca. — Nell'aprile scorso il Ministro di Polonia a Rio de Janeiro, accompagnato dal Direttore dell'Ufficio dell'emigrazione di Varsavia, percorse gli Stati di San Paolo e del Paraná in visita ufficiale ai nuclei polacchi di emigrazione

colà residenti, ma soprattutto per rendersi personalmente conto delle possibilità di svolgere ulteriormente e su più vasta scala l'emigrazione dei polacchi in Brasile.

Interrogato da un redattore di un importante giornale paulistano circa le impressioni riportate dalla visita delle due colonie polacche di Bella Vista e Mombuca, in Ipaussù, il Ministro di Polonia così si esprime :

« Quando si comincia a lavorare in un ambiente sconosciuto, con diversità di costumi e di clima, non è possibile avere un immediato adattamento. *Oltre a ciò il salario attuale di un colono non gli dà margine per realizzare delle economie. Nonostante il permesso che hanno di fare le loro piantagioni, i coloni non possono egualmente avere saldi attivi.* Ciò è dovuto certamente alle difficoltà economiche dell'ora presente ».

Dopo alcune dichiarazioni riguardanti l'emigrazione polacca in Francia e nel Canada (dove però gravi difficoltà cominciano ad esserle opposte) e dopo aver dichiarato che non aveva trattato di nessun accordo col governo dello Stato di San Paolo, mancandogli l'autorizzazione per farlo, il Ministro lasciò intendere « che il buon mezzo di attrarre la buona emigrazione per i grandi paesi che hanno estesi territori, è la possibilità di concedere ai coloni la compera delle piccole proprietà ».

« Perchè, disse testualmente il Ministro, *l'ideale di ogni colono è quello di acquistare un pezzo di terra. Il servizio salariato è più o meno transitorio* ».

Il mercato del lavoro nello Stato di San Paolo. —

Le condizioni generali del mercato del lavoro, finanziario, commerciale, industriale hanno attraversato nel primo trimestre 1925 un periodo di grave crisi, dovuta :

1) a deficienza di trasporto tanto sulla linea Santos-San Paolo quanto sulle ferrovie dell'interno dello Stato ;

2) al congestionamento del porto di Santos, per cui lo scarico dei vapori si compie con difficoltà, con ritardo e con aggravio di spese ;

3) alla deficienza di energia elettrica nella capitale di San Paolo, originata in gran parte dal lungo periodo di siccità, onde il lavoro nelle fabbriche è stato ridotto a tre giornate per settimana.

La crisi ha colpito particolarmente le classi operaie, che risentono grave pregiudizio dai sensibili aumenti del costo della vita, contro i quali ben poco possono i provvedimenti di difesa adottati dal Governo.

Il proletariato urbano, non solo non riesce a fare economie, ma si trova nell'assoluta impossibilità di soddisfare con i salari attuali alle necessità urgenti della vita.

Solo operai specializzati possono avere probabilità di trovare lavoro: specialmente meccanici, elettricisti, cementisti, intagliatori, decoratori, ebanisti.

La cosiddetta « emigrazione intellettuale » è da sconsigliarsi, non tanto per il fatto che le scuole brasiliane gettano ogni anno sul mercato migliaia di professionisti, quanto anche perchè la tendenza legislativa è volta ad ostacolare sempre più l'esercizio delle professioni liberali agli stranieri, come è dimostrato dalle recenti leggi che riguardano i medici e gli ingegneri stranieri, i quali dovranno d'ora in poi sottoporsi ad un nuovo corso locale di studi per potere avere l'abilitazione all'esercizio.

Sconsigliabile in modo particolar l'emigrazione di ragionieri, contabili, impiegati di commercio, professori, ecc. perchè vi è grande pletera locale e riesce difficile agli stessi nazionali conseguire un collocamento.

Non si vuole tuttavia escludere che tecnici e professionisti di vero valore possano trovare nello Stato di San Paolo un terreno adatto e propizio alla loro attività, ma occorre che essi dispongano di mezzi propri, o dipendano da industrie italiane che intendano seriamente di svolgere colà una parte delle loro attività industriali.

CENTRO AMERICA

Le condizioni di lavoro. — Sono apparse nella stampa italiana, negli ultimi tempi, notizie che consigliavano, prospettandola come particolarmente favorevole, l'emigrazione in questo o in quello Stato del Centro America.

Informazioni dirette e di sicura attendibilità permettono di affermare che, in generale, le condizioni del lavoro in quelle Repubbliche non sono attualmente propizie all'emigrazione, cosicchè si deve sconsigliare un avviamento spontaneo e non garantito di emigranti in cerca di lavoro.

Specialmente non convenienti sono i mercati del Guatemala, del Panama, del Nicaragua, dell'Equatore.

È bene che ciò sia reso noto, sia per evitare facili speranze che possono portare a dolorose delusioni, sia per mettere in guardia contro incitamenti ad emigrare molto spesso provenienti da consiglieri non disinteressati. Nessuno si muova senza lavoro assicurato.

PERÙ

Le grande opere di colonizzazione. — Il Governo peruviano si mostra, in questi tempi, intenzionato di procedere ad una vasta opera di bonifica e di irrigazione per valorizzare le grandi risorse naturali del Paese.

Tre sono le principali opere di irrigazione, promosse da quel Governo: quella della Pampa Imperial, nella valle del Cañete alla estremità meridionale del dipartimento di Lima, già quasi

compiuta; quella in attuazione, del progetto noto sotto il nome di Olmos, nel dipartimento di Lambayeque, appena iniziata, e l'altra, ancora sotto studio e che verrebbe affidata ad una compagnia inglese, per la irrigazione dell'intera Provincia di Camaná.

A) *Pampa dell'Imperial*. — L'impresa si svolge nella valle del Canete, nello stesso dipartimento di Lima, ma a 170 chilometri a sud della Capitale. L'area totale del territorio che profitta dei lavori d'irrigazione è di 20 mila acri, ma una metà di essa, già occupata, venne lasciata ai proprietari esistenti, contro il rimborso da parte loro delle spese di irrigazione, che riuscirono inferiori di poco al previsto, che era di dollari 123 per acre. L'altra metà fu espropriata dallo Stato e rivenduta a lotti di estensione variante da $2\frac{1}{2}$ a 100 acri. Il pagamento totale del lotto poteva essere fatto entro un venticinquennio a rate annuali di 5 dollari per acre, essendo inclusi in tale somma, sia il valore del terreno, sia i diritti dovuti per l'uso dell'acqua. Lo Stato aveva espropriato il terreno a prezzo variante da 11 a 16 dollari per acre (mt² 4046,7).

Per soli 750 lotti, offerti in vendita, si ebbero tremila domande, nonostante che alla vendita stessa sia stata data una pubblicità piuttosto limitata a mezzo di giornali.

B) *Progetto Olmos*. — Consiste nella diversione dell'acque del fiume Huancabamba, allo scopo di irrigare razionalmente il territorio dell'intero Dipartimento di Lambayeque.

Di questo vasto territorio 187 mila ettari sono attualmente irrigati, ma in modo incompleto ed intermittente; mentre altri 178 mila acri sono completamente aridi. Il progetto prevede la costruzione di un immenso bacino d'acqua e di gallerie colossali attraverso la Cordigliera Andina.

La direzione dei lavori è stabilita al porto di Pimentel a circa 700 chilometri a nord di Lima. Si trovano già a lavorare all'attuazione del progetto da mille quattrocento a mille cinquecento operai, che si prevede saranno portati a cinque mila nel mese di luglio. Di questi operai, da 350 a 400 sono tutt'ora occupati nelle costruzioni delle strade occorrente per il trasporto del materiale e sessanta o più al taglio del legno occorrente per le varie opere.

C) *Irrigazione nella Provincia di Camaná*. — Il Governo intende concedere il diritto di irrigazione di un territorio di 150 mila ettari della pampa di Sihuas in Provincia di Camaná (Cap. Arequipa) ad una Compagnia Inglese che include Charles Walter De Breuil, già interessato in larghe imprese cotoniere dell'India.

La Pampa del Sihuas è nota per la sua fertilità che le ha procurato l'appellativo di Mesopotamia del Perù. Entro un anno dalla data del decreto supremo del Governo peruviano, del 3 gennaio 1925, i concessionari debbono dichiarare se sono in possesso del denaro necessario per eseguire i lavori di irrigazione, di cui

debbono anche sottoporre il progetto al Governo. Dopo l'approvazione del progetto, saranno tenuti a versare un deposito fruttifero al 7 % di 5.000 Lst. e avranno un minimo di tre anni di tempo per eseguire i lavori.

Del terreno così irrigato, 5000 ettari andranno al signor Luis Ode Piérola, *denunciante*, cioè colui che indicò i terreni; al Governo spetteranno tre mila ettari di terreno irrigato, a circa lire peruviane 50 all'ettaro; il rimanente rimarrà ai concessionari.

Il Governo dividerà la parte di territorio che così verrà in suo possesso, in lotti non più grandi di 5 (cinque) ettari ciascuno, che rivenderà al prezzo di costo a coloni nazionali o forestieri, che risultino in possesso dei mezzi necessari per coltivarli.

STATI UNITI

Nel Dipartimento del Lavoro. — In conseguenza delle dimissioni dell'Assistente Segretario del Lavoro E. J. Henning, sono avvenute varie promozioni nel dipartimento del Lavoro.

Carl Robe White di Indiana, ora Assistente Segretario del reparto Immigrazione, è stato nominato successore di Henning. W. Walter Husband di New York ha preso il posto tenuto finora dal White, e l'*ex-congressman* Harry E. Hull, dell'Iowa, è stato nominato Commissario Generale dell'Immigrazione.

ANGOLA

L'emigrazione germanica. — Da informazioni degne di fede risulta che negli ultimi mesi si è venuta particolarmente accentuando la sistematica emigrazione nell'Angola di elementi tedeschi, per lo più a piccoli gruppi di 4 o 5 persone per volta.

Essi si dirigerebbero, a quanto sembra, in parte verso il Benguella, ma prevalentemente nelle zone di Mossamedes, Huilo e Cubango, cioè nelle regioni limitrofe al Damaraland.

Oltre che a piccole imprese agricole, gli immigranti tedeschi si dedicherebbero in genere, di preferenza, al commercio di qualsivoglia natura, aiutati in parte dalla linea di navigazione *Deutscher Afrika Dienst*, che da Amburgo fa capo a Lobito e talvolta prosegue fino al Mozambico, ed in parte da un caratteristico sistema di credito che permetterebbe loro di offrire ai commercianti locali, portoghesi e indigeni, merci ad un *fido* praticamente illimitato, ed in tal maniera starebbero, lentissimamente ma sicuramente, accaparrandosi i mercati di quella colonia.

Si ha ragione di credere che i circoli governativi portoghesi comincino a seguire con un'attenzione non priva di diffidenza tale penetrazione apparentemente modesta, ma che non può passare inosservata per il suo carattere di circospetta ma persistente metodicità, che si direbbe risponda ad un piano d'azione prestabilito e lungimirante.